

CXXI.

TORNATA DI SABATO 12 DICEMBRE 1925

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASERTANO.

INDICE.

	Pag.		Pag.
Congedi	4974	Relazione (Presentazione):	
Coordinamento del disegno di legge: Disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro.	4974	Ricco: Trasferimento all'autorità giudiziaria della competenza di disporre il pagamento delle indennità di espropriazione per causa di pubblica utilità . . .	4986
Autorizzazione a procedere contro il deputato Tripepi.	4975	Votazione segreta (Risultato):	
Disegni di legge (Discussione):		Conversione in legge del Regio decreto 25 luglio 1924, n. 1435, concernente modificazioni nella composizione del Consiglio di amministrazione del Ministero delle colonie. (<i>Approvato dal Senato</i>) .	5000
Estensione dei poteri dei prefetti:		Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 gennaio 1925, n. 123, concernente l'ordinamento della Commissione suprema di difesa	5000
RIBOLDI.	4975	Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1850, concernente il ripristino del Regio Istituto superiore di medicina veterinaria di Parma.	5000
LEONARDI.	4980	Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1925, n. 1228, contenente modificazioni alla pianta organica della magistratura	5000
FEDERZONI, <i>ministro</i>	4983	Conversione in legge dei Regi decreti-legge 4 luglio 1925, n. 1089, e 26 luglio 1925, n. 1246, concernenti lo scioglimento e la ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni	5000
RESTIVO.	4986	Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1342, relativo alla dichiarazione di solennità civile del giorno 12 ottobre, anniversario della scoperta dell'America	5000
Discussione degli articoli:		Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2279, concernente il trattamento di quiescenza del personale dipendente dai Monti di pietà, classificati in prima categoria. (<i>Approvato dal Senato</i>)	5000
VASSALLO.	4987		
FEDERZONI, <i>ministro</i>	4987-88		
COLUCCI.	4988		
Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti luogotenenziali e Regi aventi per oggetto argomenti diversi:			
BROCCARDI.	4998		
FORNI ROBERTO, <i>relatore</i>	4998		
CIANO, <i>ministro</i>	4999		
BELLUZZO, <i>ministro</i>	4999		
Disegno di legge (Presentazione):			
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1924-25:			
VOLPI, <i>ministro</i>	4980		
PRESIDENTE.	4980		
Disegni di legge (Approvazione):			
Conferimento a titolo d'onore della laurea o del diploma al nome degli studenti caduti, dopo la guerra, per la redenzione della Patria e per la difesa della Vittoria.	4999		
Costituzione della Casa militare di Sua Altezza Reale il Principe Ereditario . . .	4999		

	Pag.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1280, riguardante l'istituzione della tassa consegna merci per l'anno 1925, a favore della Camera di commercio e industria di Fiume.	5000
Istituzione dei Consigli provinciali dell'economia.	5001
Disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro.	5001

La seduta comincia alle 15.

MIARI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia gli onorevoli: Belloni Ernesto di giorni 4; Gasparotto di 1; Ceci di 1; Barattolo di 8; per motivi di salute: l'onorevole Marani di giorni 15; per ufficio pubblico: gli onorevoli Giarratana di giorni 5; Di Marzo di 1; Genovesi di 2; Marchi Giovanni di 1; Moreno di 10.

(Sono concessi).

Coordinamento del disegno di legge: Disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro.

MATTEI-GENTILI, *sottosegretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTEI-GENTILI, *sottosegretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto*. Propongo a nome del ministro che, in sede di coordinamento del disegno di legge discusso ieri, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro, si introducano le seguenti modificazioni:

All'articolo 5, terzo comma, devono essere soppresse le parole « applicabile dal magistrato » perchè superflue.

All'articolo 10, terzo capoverso, vanno tolte le parole « collettive » ed « esse » sostituendo a quest'ultima parola le altre: « le associazioni collegate ».

Al principio, poi, del capoverso successivo dello stesso articolo 10, dopo le parole « Una copia dei contratti collettivi stipulati » dev'essere inserite le parole « e delle norme generali stabilite ».

Ed al principio del capoverso seguente, dopo le parole « I datori del lavoro e i lavoratori, che non osservano i contratti collettivi » dev'essere aggiungere « e le norme generali ».

All'articolo 11 occorre fare una variazione che corrisponde alle dichiarazioni fatte dal presidente del Consiglio. Dopo le parole « le associazioni di magistrati dell'ordine giudiziario e amministrativo » vanno aggiunte le altre « di professori di istituti di istruzione superiore e media ».

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni in contrario, le modificazioni proposte dall'onorevole sottosegretario di Stato a coordinamento di questo progetto di legge si intendono approvate.

(Sono approvate).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 25 luglio 1924, n. 1435, concernente modificazioni nella composizione del Consiglio di amministrazione del Ministero delle colonie; (Approvato dal Senato); (466)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 gennaio 1925, n. 123, concernente l'ordinamento della Commissione suprema di difesa; (473)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1850, concernente il ripristino del Regio Istituto superiore di medicina veterinaria di Parma; (485)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1925, n. 1228, contenente modificazioni alla pianta organica della magistratura; (590)

Conversione in legge dei Regi decreti-legge 4 luglio 1925, n. 1089, e 26 luglio 1925, n. 1246, concernenti lo scioglimento e la ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni; (611)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1342, relativo alla dichiarazione di solennità civile del giorno 12 ottobre, anniversario della scoperta dell'America; (612)

Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2279, concernente il trattamento di quiescenza del personale dipendente dai Monti di pietà, classificati in prima categoria; (Approvato dal Senato) (629)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1280, riguardante

l'istituzione della tassa consegna merci per l'anno 1925 a favore della Camera di commercio e industria di Fiume; (646)

Istituzione dei Consigli provinciali dell'economia; (626)

Disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro. (624)

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Lascieremo le urne aperte, e proseguiremo nello svolgimento dell'ordine del giorno.

Domanda di autorizzazione a procedere,

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Esame della domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Tripepi per oltraggio in danno di un magistrato in udienza.

La Commissione è del parere che esuli dal fatto e dalla denuncia ogni elemento politico, che il giudizio assodando le circostanze debba statuire sulla esistenza o meno del reato, e perciò delibera di concedere la chiesta autorizzazione.

Apro la discussione sulle conclusioni della Commissione.

Nessuno chiedendo di parlare, le metto a partito.

(Sono approvate).

Discussione del disegno di legge: Estensione dei poteri dei prefetti.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: estensione dei poteri dei prefetti.

Domando all'onorevole ministro dell'interno se consente che la discussione si svolga sul testo della Commissione.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Consento.

PRESIDENTE. Se ne dia lettura.

MANARESI, *segretario, legge*. (V. *Stampato* n. 663-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Riboldi.

RIBOLDI. L'onorevole ministro dell'interno presenta questo disegno di legge con una relazione che a mio avviso è eccessivamente modesta nel segnalare la portata politica.

Dice infatti il ministro che con questa legge non si tratta di innovare il sistema vigente ma solo di estendere e determinare i poteri del prefetto.

Credo che più vicino alla verità sia il relatore della maggioranza che ha segnalato, ritengo giustamente, la importanza politica di questo disegno di legge che non può essere considerato in sé e per sé, ma che forma un tutto organico inscindibile con gli altri disegni di legge che sono stati presentati e votati dalla Camera, e principalmente con quelli che riguardano i poteri del primo ministro e del podestà.

Il relatore della maggioranza dice nella parte generale della relazione che con questa legislazione e con questo disegno di legge s'intende dare un nuovo ordinamento allo Stato, s'intende di rafforzare lo Stato e le sue gerarchie, s'intende creare un sistema che sia fondato sulla indifferenza verso l'electionismo di pura marca politica. In un altro punto la relazione aggiunge (con delle affermazioni di indole generale sulle quali precisamente noi siamo venuti ad esprimere il nostro pensiero) precisamente così:

« La democrazia intese il concetto di sovranità popolare anche nel senso di materiale distribuzione elettoralistica di tale sovranità in un numero stragrande di cittadini e moltiplicò consessi, consigli, assemblee, per diluire il valore umano in quello collettivo: ciascun cittadino era non solo depositario in tal modo della parte a lui spettante *uti singulus* della sovranità ma un'altra doveva assumerne, più diretta, farraginoso, loquace, ingombrante nelle infinite frazioni dell'autorità.

« La legislazione fascista ha sbarazzato da tutto ciò la vita italiana ». (*Interruzioni*).

Quindi questo disegno di legge ha una importanza, onorevole ministro degli interni, sostanziale.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Siamo d'accordo; si vede bene che lei non ha letto la mia relazione.

RIBOLDI. Questo disegno di legge per noi, come gli altri due, veramente come dice l'onorevole relatore della maggioranza, tende a porre fine al sistema elettorale, al parlamentarismo, e chiudere l'era della scuola liberale democratica. Siamo, onorevole ministro degli interni, precisamente d'accordo su questa questione di fatto. (*Interruzioni*).

L'onorevole presidente del Consiglio nel suo discorso del 18 novembre prima ancora del relatore della maggioranza, facendo l'elogio delle leggi presentate dell'onorevole Federzoni, e specialmente di quella sul podestà e sul potere dei prefetti, ha affermato che ha dato un colpo mortale a 30 o 40 anni di miserevole pratica suffragista. Aggiungo io di 60 anni di pratica suffragista.

E l'onorevole Federzoni nel suo discorso di chiusura alla discussione generale sulla legge del podestà ha aggiunto che quella legge ferisce in pieno, in nome di un principio nuovo, il sistema liberale democratico.

Del resto, che con questi disegni di legge sul primo ministro, sui prefetti e sui podestà, voi miriate a creare un nuovo regime costituzionale, è non solo affermato dai ministri ma da tutta una letteratura che li ha proceduto.

Nel 1921, in un vostro manuale, che ha un titolo molto interessante, e cioè « Teoria e pratica della reazione politica », a pagina 159, si legge; « È la superstiziosa credenza nel tabù della volontà popolare e dell'elezionismo la radice che bisogna colpire perchè il Governo e lo Stato ridiventino possibili. — E in Gerarchia (1922) si leggeva: — La vera rivoluzione è... fuggire dalla nostra atmosfera politica i miasmi deleteri del principio elezionista ».

E ricordo di avere letto, lo scorso anno, in un articolo di « Gerarchia », uno studio dell'onorevole Solmi sulla riforma costituzionale, in cui si diceva che la causa prima, anzi la causa unica della crisi parlamentare attuale, è il suffragio universale, a cui proponeva come correttivo quel voto plurimo, che è stato seppellito parecchi mesi fa, ma che oggi con questo progetto di legge viene portato fino alle estreme conseguenze.

E finalmente, in un articolo comparso pochi giorni fa, in una vostra rivista, facendosi l'elenco di queste leggi, si dice che con queste si intende di ripudiare di fatto il suffragio, e si appella all'autorità per la formazione delle sue gerarchie.

Quindi il prefetto, come il podestà, come il primo ministro, entrano secondo la vostra concezione, nell'organismo di queste nuove gerarchie, che, devono venire dall'alto e non dal basso, con che finisce realmente il regime liberale-democratico.

Permettete che io faccia una digressione. Sembra quasi un paradosso che spetti proprio a noi di segnalare, quasi con rammarico, la fine del sistema liberale-democratico. Toccherebbe ai liberali-democratici, che sono anche in questa Aula, a commuoversi di fronte al crollo di sessantanni di un regime, che ha avuto indubbiamente la sua importanza storica. E toccherebbe anche ad altri colleghi secessionisti, che si sono commossi quando furono presentati questi disegni di legge, di parlare. Essi tacciono perchè assenti. È il caso di domandare se sono assenti per non parlare!

Orbene noi, che rappresentiamo una minoranza della minoranza, vogliamo dire tutte le ragioni della nostra opposizione. In determinate ore storiche anche le piccole minoranze hanno una loro funzione da compiere: quella di fare delle affermazioni ideali, che restano come testimonianze per l'avvenire.

Noi non ci siamo mai fatta l'illusione di influire comunque nelle nostre discussioni; noi facciamo il nostro dovere, ed esponiamo quindi, modestamente, il nostro pensiero.

Da quali constatazioni di fatto partono le riforme costituzionali che voi avete presentato con questi disegni di legge, riforme che sono assai più profonde di quelle proposte dalla vostra Commissione dei Diciotto?

Dalla necessità di riformare lo Statuto e dalla constatazione di una crisi parlamentare. Riforma dello Statuto e crisi parlamentare: due fatti veri. Noi non ci attacchiamo, come fanno altri sovversivi, alla giacca di Carlo Alberto per dire che il figurino del 1848 deve servire anche per il 1925; constatiamo come un fatto storico vero che lo Statuto Albertino è superato dalla nuova situazione e constatiamo, e lo abbiamo scritto e lo abbiamo detto prima di voi che la crisi parlamentare è un fatto esistente e internazionale. Ma è nelle indagini sulle cause di questa crisi parlamentare che si deve giudicare se i vostri provvedimenti di natura costituzionale, che voi presentate alla Camera e al Paese, cioè la legge sul primo ministro, la legge sui prefetti, e la legge sul Podestà, rispondono alle necessità dell'ora nuova e dell'ora storica che attraversiamo.

A nostro avviso, no.

Quali sono le cause per cui è avvenuto, o avviene ciò?

Vi è il fatto storico della crisi parlamentare costituzionale che si riverbera su tutto il sistema non soltanto sul Parlamento, ma anche sulle altre assemblee minori, sui Consigli provinciali e comunali.

Quali? Secondo noi ed anche secondo voi, indubbiamente, se è vero quanto ho sentito dire nella discussione in questi giorni sui sindacati, la crisi parlamentare ha cominciato verso il 1890, e si è resa più acuta nel periodo precedente alla guerra, durante la guerra, e nel dopo guerra per l'avvento del quarto Stato sulla ribalta della storia.

È anche vero quello che ha scritto l'onorevole Solmi che il sistema liberal-democratico e la costituzione hanno urtato contro lo scoglio del suffragio universale.

Il presentarsi alla ribalta della vita politica di una nuova democrazia a basi assai più larghe della vecchia democrazia borghese o piccolo borghese, che per 50 anni ha dominato l'Italia nei comizi e nei Consigli comunali e provinciali, è la causa vera della crisi costituzionale. L'onorevole Rossoni ha affermato che, a differenza dei liberaldemocratici, il fascismo non è indifferente di fronte a questo fenomeno storico grandioso del quarto Stato che si presenta come attore alla ribalta della storia.

La quistione sindacale e il sindacalismo di cui avete parlato è una delle facce più grandiose di questo movimento.

Fatto storico, quindi, vero!

Occorre riconoscere che questo fatto si è verificato per una infinità di cause. La istruzione obbligatoria ha dato coscienza e maggiore cultura al quarto Stato: l'analfabetismo è sceso dal 75 al 25 per cento. Ora questo 50 o 60 per cento di persone si presentano alla vita politica con nuove cognizioni, per cui non possono essere materia passiva, ma vogliono o domandano di diventarne materia attiva. Il giornalismo poi ha contribuito a creare una nuova mentalità.

L'esercizio del suffragio, contro cui voi vi scagliate nelle vostre relazioni con tutti i suoi difetti, specialmente nelle zone dove l'istruzione e l'educazione erano inferiori, è stata una grande scuola, ed invano voi vi illudete di farlo dimenticare ai milioni di italiani che se ne sono serviti.

Poi la guerra: i quattro milioni d'uomini che sono tornati a casa dopo aver preso parte alla guerra sono tornati con una mentalità nuova, specialmente quelli che erano analfabeti, e che hanno imparato molto...

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Ed hanno compreso l'esistenza della Patria e il dovere di amarla! (*Approvazioni*).

RIBOLDI. La vita sindacale, della quale voi avete voluto parlare in questi giorni, è stata per il quarto Stato, operai e contadini, una grande scuola di educazione politica, ed è stata quella che ha formato più di ogni altro la coscienza dei diritti della classe.

Una voce. Coscienza nazionale!

RIBOLDI. In quelle zone dove le leghe operaie erano numerose, si è creato una mentalità nuova, e dove si sono create le leghe dei contadini anche i contadini hanno innalzato se stessi.

Ora, ecco la domanda che noi facciamo a voi, di fronte a questi progetti di legge, sul primo ministro, sui prefetti, e sul Podestà: questi vostri disegni di legge, per voi

che dite di essere un partito di masse e di organizzazioni sindacali, rispondono alle esigenze del quarto Stato, che è vivo e attivo nella politica mondiale?

Voci. Magnificamente! Perfettamente!

RIBOLDI. I vostri disegni di legge — lo dice il relatore della maggioranza nella sua relazione — si basano su questo principio: l'alto e non il basso; l'*élite* e non le masse, niente sovranità popolare. In sostanza è la teoria di Carlyle, sulla quale è inutile che facciamo una discussione qui, tanto più che la mia opinione, che potrà essere anche sbagliata...

Una voce. Certamente è sbagliata!

RIBOLDI... è questa: che in quella teoria c'è eccessiva letteratura, e poca politica. Ora noi siamo in un'assemblea politica, e la politica ha la prevalenza nelle nostre discussioni. Tutto ciò interessa fino a un certo punto: quel che interessa è il sistema.

Il sistema, che voi inaugurate da oggi nella costituzione del nostro paese, è il sistema del centralismo: non il centralismo come unificazione dei servizi di Stato (su questo terreno noi potremo anche essere d'accordo, per quanto riguarda la necessità di unificare i servizi di Stato), ma il sistema gerarchico, a cui si oppone il sistema democratico. (*Interruzioni*).

Una voce. Lo abbiamo anche instaurato nel partito!

RIBOLDI. Arriviamo fino a questo punto: noi riteniamo anche che ci siano determinate ore storiche gravi, per esempio il trapasso dalla pace alla guerra, la guerra civile, ecc. in cui per necessità si introduce nel sistema organizzativo dello Stato un centralismo gerarchico transitorio...

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. In Russia dura già da parecchi anni!

RIBOLDI. ...per quanto, onorevoli colleghi, sia noto a voi che ci sono insegnamenti recentissimi, in cui gravi questioni di natura politica sono state decise — durante la guerra, durante la rivoluzione, durante la guerra civile — dalle assemblee. Basta ricordare che nel pieno del cosiddetto comunismo militare e militante, di cui ha parlato il presidente del Consiglio, in Russia era il Congresso dei Sovieti che decideva sulla pace di Brest e non il Governo centrale; successivamente era il Congresso dei Sovieti che decideva dell'intervento e del non intervento in Ucraina, come decideva sulla questione della pace colla Polonia.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Non era che una formalità.

RIBOLDI. Ma il sistema di centralismo gerarchico, che voi introducete con questo disegno di legge, è la vostra normalità. Noi vi diciamo che, per quanto riconosciamo come fatto storico la crisi parlamentare e conseguentemente la necessità di trasformazioni costituzionali, per quanto noi riteniamo che nuovi ordinamenti siano necessari di fronte a queste masse, che si presentano — come il quarto Stato — alla vita politica del paese, noi non possiamo essere e non siamo concordi nè col metodo nè coi sostitutivi, che voi presentate.

Il vostro metodo di riforma costituzionale per un determinato periodo di tempo è stato quello di 15 o di 18 egregie persone, che si sono messe a studiare per fare uscire, come Minerva dal cervello di Giove, la nuova costituzione dello Stato. Ora a queste 18 egregie persone si sono sostituiti tre ministri, i quali hanno prodotto essi queste riforme costituzionali.

Noi — voi lo sapete — abbiamo un'altra opinione al riguardo. Per nostro conto la costituzione dello Stato, la gerarchia, il centralismo, il sistema di organamento dello Stato è questione che interessa tutto quanto il Paese.

Bisognava sciogliere questa Camera, che non aveva avuto nessun mandato di questo genere, e interpellare il paese sulla necessità delle riforme. (*Interruzioni*).

Voi mi risponderete che il popolo italiano non può essere disturbato per delle questioni costituzionali, perchè deve lavorare. Permettete mi di dire che in altri tempi si disse che il popolo fiorentino doveva divertirsi e che la cura delle cose dello Stato doveva spettare al Signore.

Noi, a differenza di voi, non siamo per il centralismo gerarchico di Stato, siamo per il sistema democratico. Sembra un paradosso; mi aspettavo di sentirmi dire « ma se voi siete per la dittatura del proletariato, come in Russia? » Ebbene, noi affermiamo, senza tema di smentita, che la dittatura del proletariato rappresenta la nuova democrazia con basi più ampie della vecchia, e che si basa precisamente sul sistema del suffragio e della sovranità del popolo lavoratore. (*Interruzioni — Rumori*).

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio dei ministri*. Ma se in Russia vi sono due collegi: uno di 125 mila ed uno di 25 mila!

RIBOLDI. All'articolo 64 della Costituzione Soviettista, creata dai primi comunisti andati al potere — un vero partito di mas-

se, — all'articolo 64 si legge: « sono elettori ed eleggibili a 18 anni senza distinzione di religione, di nazionalità e di sesso:

a) i cittadini che guadagnano da vivere con il loro lavoro e cioè gli operai e gli impiegati di tutte le sorta e di tutte le categorie (*Interruzioni*);

b) i contadini e gli agricoltori;

c) i soldati ».

Non abbiamo dati precisi sulla massa degli elettori che prendono parte alle diverse elezioni dei Sovietti; ma oltre il 50 per cento della popolazione prende parte alle elezioni.

Voci. Belle elezioni! È un carnevale!

RIBOLDI. Vi ho detto e vi ripeto che questa base suffragista è una base democratica, di una democrazia ben diversa dalla vecchia. Del resto basterà osservare le cifre.

Nel 1867, quando in Italia c'era un sistema liberale e si diceva che tutti erano ammessi alla votazione, il deputato di Milano che ebbe il maggior numero di voti venne alla Camera con 862 voti!

Nel 1871 votava l'1.90 per cento degli italiani; nel 1880 il 2 e mezzo; nel 1882 il 5 e mezzo, nel 1913 il 24 per cento, nel 1919... (*Interruzioni — Rumori*).

MAFFI. Lasciate parlare! (*Rumori*).

PRESIDENTE. Facciano silenzio! E faccia silenzio anche lei, onorevole Maffi!

RIBOLDI. La Francia nel '52 aveva dato il 27 per cento, la Germania il 19, l'Inghilterra il 10; la Spagna nel 1879 aveva già il 5.74 per cento quando noi avevamo il 2! Quindi ecco un'altra constatazione di fatto: l'Italia è stata l'ultima delle Nazioni a raggiungere il suffragio quasi universale ed è la prima a perderlo.

Voci. Sempre in tempo!

RIBOLDI. È veramente strano il fatto che proprio mentre la Camera dei deputati approvava la legge sul Podestà, il Senato, se non erro, approvava la legge sul suffragio amministrativo alle donne. Ma se in settemila comuni d'Italia non soltanto le donne non voteranno, ma non voteranno neanche gli uomini!

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio dei ministri*. Non è vero; si faranno sentire, attraverso le corporazioni, tanto gli uomini quanto le donne!

RIBOLDI. Resta, è vero, la legge a dare il diritto, ma il fatto è che l'elettorato amministrativo in tre quarti d'Italia non si eserciterà più.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio dei ministri*. In Russia non si esercita in nessuna parte. I Collegi sono divisi in due categorie:

venticinquemila gli operai e centoventicinquemila i contadini. Non vi è nemmeno giustizia distributiva! (*Approvazioni*).

RIBOLDI. Ma in Russia votano tutti; in Italia più nessuno...

LANFRANCONI. Vuotano dei litri! (*Si ride*).

RIBOLDI. Che il suffragio sia abolito di fatto anche nei grandi comuni, lo dimostra questa legge sulla estensione dei poteri dei prefetti che possono anche applicare come vogliono l'articolo 3 della legge comunale e provinciale, e lo dimostra la nessuna importanza pratica del Parlamento. (*Commenti*).

Noi ci permettiamo di constatare che vi è uno stridente contrasto fra quello che il partito vostro dice e fa, e quello che fa e dice il vostro Governo.

Il partito vostro dice: noi siamo partito di masse; abbiamo un milione di iscritti; abbiamo nelle nostre corporazioni milioni di iscritti.

Il Governo invece dice che non è Governo di masse, ma Governo di *élite*. Il Governo dice: non dal basso ma dall'alto.

Ci sembra questa una contraddizione evidente. (*Interruzioni*).

Voi potrete rispondere che alle masse avete dato la consulta nei comuni e un ventiquattresimo di rappresentanza nel Senato.

Noi abbiamo ragione di credere che questo è un contentino che non accontenta. (*Interruzioni*).

Voi dite che la nuova era fascista è quella che comincia con questa abolizione del suffragio, con questa cessazione della rappresentanza. Mi permetto domandarvi se con questa innovazione voi ritenete proprio che il popolo italiano avrà il primato di fronte alle altre grandi Nazioni. (*Interruzioni*).

L'onorevole Farinacci nel suo discorso di pochi giorni fa ha detto che è tutto morto: morto l'internazionalismo, morto il socialismo, morto il suffragio. Ma mi permetto di osservare che il nostro Paese è uno di quei paesi che non possono vivere di vita isolata. Per la sua demografia e per i suoi bisogni economici, è un Paese che deve assolutamente, per vivere, vivere la vita internazionale. (*Interruzioni*).

Come mai tutti i paesi più progrediti hanno il sistema del suffragio e della sovranità popolare? Gli Stati Uniti d'America non sono paesi in condizione di regresso...

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio dei ministri*. Verranno con noi!

RIBOLDI. L'Inghilterra, la Francia, la Germania...

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio dei ministri*. Verranno con noi presto!

RIBOLDI. Tutti questi paesi hanno il suffragio...

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio dei ministri*. Ne hanno abbastanza!

RIBOLDI. ...e nessuno ha pensato finora di sostituirlo...

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio dei ministri*. Moltissimi!

RIBOLDI. Le Nazioni che non hanno suffragio di fatto o di diritto, che è la stessa cosa, sono precisamente le nazioni più arretrate. Voi non potete citare un paese che sia avanzato da qualsiasi punto di vista e che abbia superato il sistema del suffragio a sovranità popolare, e che abbia sostituito quei principi che voi volete oggi sostituire.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Non potete mai ammettere che l'Italia sia la prima a fare qualche cosa!

RIBOLDI. Noi riteniamo che coll'affacciarsi alla ribalta della storia delle masse... (*Interruzioni — Commenti*) ...e mentre voi chiudete con questi disegni di legge il periodo democratico, si apre un'altra era in cui l'urto tra il nuovo privilegio che voi state per creare con la vostra gerarchia e la volontà delle masse operaie finirà per creare ben altri ordinamenti.

ORANO. Salveremo le masse! (*Interruzioni — Commenti*).

RIBOLDI. Voi dite di essere un partito di masse, ma tentate di sprangare completamente la via a queste masse. Noi riteniamo che la democrazia del lavoro che si è affacciata alla storia eserciterà sempre più la sua influenza sui destini d'Italia e di tutti gli altri Stati. Riteniamo che questa democrazia supererà in un determinato periodo di tempo anche questa lotta e vincerà. (*Commenti*).

Siamo venuti qui per dirvi questa nostra concezione, che per alcuni è paradossale, per altri è un riformismo, per altri è anche un non senso (*Commenti*) ma che rappresenta precisamente le nostre vedute sulla funzione dello Stato. Noi diciamo questi nostri principi con precisione e com'è nostro dovere senza farci illusioni. (*Interruzioni*).

Vi domandiamo una cosa sola. Ho detto che in determinate ore storiche, anche quando la maggioranza è quasi totalitaria come qui, le piccole minoranze con le affermazioni di principi anche teorici segnano e rappresen-

tano qualche cosa e l'avvenire il più delle volte dà loro ragione. (*Commenti*).

Le nostre affermazioni critiche su questa legge, che come ho già detto non vive per sé, ma in quanto ci sono le altre due, sgorgano dalla contraddizione che esiste fra voi che dite di essere partito di masse e voi Governo di *élites*. Noi non vi domandiamo che una cosa sola: che le nostre critiche e le nostre affermazioni sieno segnate a verbale, per l'avvenire. (*Rumori — Commenti*).

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ed ora... *Paulo majora canamus...*

L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

VOLPI, *ministro delle finanze*. Mi onoro di presentare alla Camera il seguente disegno di legge: Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1924-25.

Le conclusioni a cui viene il Governo fascista hanno raramente bisogno di chiarimenti; qualche volta di constatazioni. Il rendiconto si chiude con un avanzo di 417 milioni in luogo di 209. (*Applausi vivissimi e prolungati — Molti deputati applaudono l'onorevole De' Stefani*).

Questo è il merito del Governo, di chi ha già governato, ed è il merito soprattutto del contribuente italiano in questo regime e per questo regime. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro per le finanze della presentazione del rendiconto [generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1924-25 che sarà trasmesso alla Giunta generale del bilancio; e non posso astenermi dal manifestare all'onorevole ministro e al Governo il vivissimo compiacimento della Camera, che sarà certamente condiviso dal Paese. (*Applausi*).

Un avanzo così cospicuo, di 417 milioni, non si era verificato dalla fondazione del Regno fino ad oggi. (*Applausi*).

Esso è dovuto, onorevoli colleghi, non solo alla finanza rigida dell'attuale ministro e del suo predecessore, ma altresì ai sacrifici del Paese, che ha voluto raggiungere la mèta agognata.

La notizia, non ne dubito, influirà anche sui cambi e sulla considerazione del mondo economico, e sarà una nuova pietra basilare per la grandezza e la prosperità della Patria. (*Vivissimi prolungati applausi*).

Si riprende la discussione del disegno di legge: Estensione dei poteri dei prefetti.

PRESIDENTE. Riprendendo la discussione del disegno di legge: « Estensione dei poteri dei prefetti », ha facoltà di parlare l'onorevole Leonardi.

LEONARDI. Onorevoli colleghi! Le leggi inerenti alla ricostruzione fascista che questa Camera ha discusso nelle ultime sedute, si possono raggruppare in due categorie: leggi di carattere istituzionale e leggi di carattere strumentale, o politico-amministrativo.

Al primo gruppo appartengono la legge sulle prerogative del primo ministro nel campo degli ordinamenti costituzionali, la legge sul Podestà in quello degli ordinamenti locali, e infine la legge sul riconoscimento giuridico dei sindacati e sui contratti collettivi di lavoro nel campo economico-sociale.

A queste tre leggi di valore politico altissimo e davvero sostanziale altre ne seguono la cui importanza politica non è minore se anche guardino più che ai principi di governo, ai mezzi di governo. A questo secondo gruppo appartengono: la legge per la difesa dello Stato e del regime fascista contro i fuorusciti; la legge sulle costituzioni dei Consigli provinciali per l'economia nazionale; e infine questa legge sui prefetti la quale mira alla coordinazione di tutta la vita politica e amministrativa, in tutto lo Stato, alle direttive politiche del Governo. È insomma, anzitutto una legge di disciplina nazionale.

A proposito di questa legge e contro il contenuto soprattutto dell'articolo 1, il quale afferma che i prefetti provvedono ad assicurare in armonia con le generali direttive del Governo, l'unità di indirizzo politico nello svolgimento dei diversi servizi di spettanza dello Stato e degli enti locali, è naturale che insorgano gli ultimi resti delle scuole del demoliberalismo, e non è senza un intimo significato (direi quasi che è un simbolo) che in questa Aula ne divenga procuratore ufficioso un oratore del gruppo parlamentare comunista. Scuole in piena rotta, codeste del liberalismo; se pur sia vero che fra noi abbiano mai trovata molta fortuna, nella loro pura essenza dottrinarie. È da rammentare che la scuola dottrinarie del liberalismo fiorita particolarmente in Francia fra il 1830 e il 1840 poneva come principio incrollabile la conciliazione fra autorità e libertà.

Ma la conciliazione non si era potuta effettuare e la scuola già nel 1848 era stata

sepolta sotto il fallimento del suo principio. Lo constata qualche anno dopo malinconicamente lo stesso Guizot che era stato il teorico e il pratico di quel principio, nella prefazione alla sesta edizione francese della sua storia della civiltà in Europa, uscita nel 1855.

Sulla scorta della scuola dottrinarina francese con cui aveva avuto contatti soprattutto attraverso Pellegrino Rossi, Vincenzo Gioberti nel *Rinnovamento*, afferma che la libertà senza autorità è il caos. E questo concetto essenziale, il concetto cioè di una libertà autoritaria, sopravvive alla meglio negli anni di governo della Destra. Silvio Spaventa nel discorso, che racchiude per così dire le volontà testamentarie del vecchio partito ed ha un valore soprattutto commemorativo, tenuto nel 1881 alla Associazione Costituzionale Romana, elencando quelli che erano stati gli errori e i meriti della vecchia Destra, diceva che essa aveva cercato di conciliare la libertà coll'ordine. È già — a ben vedere — una decadenza del principio: al concetto di autorità, che presuppone un soggetto, lo Stato: si sostituisce un concetto obiettivo: l'ordine, l'ordine pubblico. Si vaga cioè ancor più nell'astratto. Il che peggiora con l'avvento delle Sinistre, ma tuttavia una certa politica di polizia è attuata dal Depretis, e rafforzata, sia pure attraverso sempre la specie dell'ordine pubblico, dall'autoritarismo di Francesco Crispi. Ma quando si inaugura quella che fu chiamata la politica degli scioperi, di cui il collega onorevole Orano così eloquentemente da questa tribuna rievocava recentemente le fasi, il concetto di ordine viene a scomparire dal binomio, e la libertà resta sola. E siamo al caos di Gioberti! Perchè se lo Stato si limitava a una forma di neutralità, questa forma ammissibile nei conflitti sociali a carattere puramente economico, sconfinò presto nel campo politico.

Nel 1904 l'onorevole Gioberti, allora capo del governo, si trova di fronte al primo sciopero politico. Da quel giorno lo Stato non dovrebbe più essere un assente, perchè è parte. La politica di polizia qui dovrebbe mutarsi in politica di difesa. Assalito, lo Stato, aveva non solo il diritto, ma il dovere di difendersi. Invece lo Stato restò inerte, assente, abulico e nichilista di fronte alle settimane rosse e alla soppressione dei pubblici servizi in occasione degli scioperi rivoluzionari. Nel dopo-guerra, allorchè l'autorità dello Stato era divenuta un bene addirittura introvabile, il prefetto, quando non

rappresentava il braccio secolare dei tirannelli rossi, non era che il portavoce di una teoria di governo per cui era obbligato a vietare una manifestazione antisovversiva o soltanto patriottica, per non permettere la manifestazione sovversiva, mettendo così sullo stesso piano i distruttori e i restauratori dello Stato, gli esaltatori della Vittoria armata e quei partiti che tutti i giorni la Vittoria oltraggiavano e vilipendevano.

In queste condizioni la Rivoluzione Fascista nel 1922 trovò l'Italia e trovò, ritornando ai prefetti, funzionari politici ormai disabituati da 25 anni a comandare, i quali non avevano più neanche la consuetudine del potere, quando non erano conturbati o guasti anche essi dalle ideologie democratiche, che avevano imperversato in Italia. Ma nel frattempo si era verificato, o meglio si era attuato un altro fenomeno. Il prefetto, in sostanza, non reggeva la provincia se non di nome. Il prefetto non era se non un funzionario del Ministero dell'interno. Accanto alla teoria atomistica dello Stato si era verificata la pratica atomistica della legge.

Questo era un antico inconveniente della nostra legislazione. Si era cominciato a verificare già fra il 1865 e il 1887. Così uno scrittore della scuola liberale, il Saredo, già notava nel suo commento alla legge comunale e provinciale, apparso verso il 1890, che le leggi speciali avevano a mano a mano tolto al prefetto una somma di ingerenza e di potere che doveva essergli restituito, se si voleva restaurare un'unità di governo.

Tutto ciò negli anni posteriori al 1900 si viene accentuando, sopra tutto con la cosiddetta politica dell'economia associata, la politica dell'intervenzionismo di Stato, la quale creò leggi speciali su leggi speciali, consessi su consessi, commissioni paritetiche e magistrati e giurisdizioni speciali su materie già di spettanza del prefetto, e che ora venivano sottratte in tutto al suo intervento e al suo giudizio.

Il Governo fascista fece un primo passo verso la restituzione dell'autorità di governo nella provincia. Giovò infatti avere, nella legislazione sui pieni poteri, affermato ancora una volta che l'unità periferica dello Stato era la provincia, rifiutando così il concetto di regione, che trovava assertori fedeli e fanatici sopra tutto nel partito dell'equivoco politico e parlamentare, il quale, facendosi il campione, mirava a creare col nuovo istituto un elemento disgregatore della compagine nazionale.

Il fascismo riaffermò che la provincia era l'ente molecolare nella vita nello Stato. L'opera si perfeziona oggi con questo disegno di legge, con così sollecita cura apprestato dall'onorevole Federzoni.

Il progetto che stiamo esaminando in sostanza se perfeziona come ora osservavo, uno stato di fatto corregge nello stesso tempo quello stato di diritto, che n'era venuto a mano a mano creandosi con discapito dell'autorità dello Stato nelle provincie. Ora la legge poteva fare un passo anche più coraggioso, cioè sottoporre al prefetto tutti i funzionari della provincia.

Ad ogni modo si è riparato attraverso l'articolo 2, e vi si è riparato, me lo permetta l'onorevole ministro dell'interno, non tanto attraverso la creazione delle riunioni collegiali (i collegi, anche quelli consultivi, funzionano sempre o poco o male), ma colla disposizione contenuta nell'ultimo comma, là dove è detto che ai fini dell'articolo 1 possono essere chiamati dal prefetto, i funzionari capi di servizio in provincia, anche separatamente. Il che significa precisamente che il prefetto, sempre che necessità di Stato lo richiegga, può far sentire la propria autorità anche sui funzionari preposti ai diversi rami di servizio.

A questo punto, e mi duole di non veder presente l'onorevole ministro dell'istruzione, io devo un pochino insistere in un concetto che già esposi l'anno scorso, parlando sulla discussione generale del bilancio della istruzione pubblica: concetto che reputo tanto più fondamentale oggi che la Camera è investita di questo disegno di legge.

Premetto che allora difesi, e torno a difendere ora — e sempre difenderò — non solo i presupposti politici e ideali ma anche il contenuto pratico di quella che è stata la riforma della scuola del Governo Fascista.

Allo stesso modo però non potevo mancare di osservare che, se quella riforma era eccellente dal lato didattico e disciplinare della scuola, non lo era sempre altrettanto dal lato amministrativo.

Forse, nonostante i visibili progressi sulla legislazione anteriore, le maggiori deficienze si riscontrano nel campo della istruzione primaria, e, diciamo meglio, in quanto riguarda in genere la vigilanza sulle scuole e soprattutto la creazione del Provveditorato regionale.

Bisogna, bisogna ritornare alla circoscrizione provinciale anche nella pubblica istruzione! Proprio in quel momento in cui lo Stato Fascista negava una personalità

qualsiasi alla regione, e ribadiva le ragioni storiche e giuridiche che giustificano l'istituto dell'antica provincia, in quel momento, per una strana anomalia amministrativa, si soppressero enti provinciali tradizionali, quali il Provveditorato agli studi, e il Consiglio provinciale scolastico.

Ora all'articolo 2 del disegno di legge è detto, e comprendo benissimo che allo stato della legislazione non si poteva dire altrimenti, che il prefetto nelle riunioni periodiche dei Consigli regionali, scolastici inviterà presso di sé il provveditore agli studi nella provincia ove ha sede, o un suo rappresentante nelle altre provincie.

Basta questo espediente a dimostrare come lo stesso legislatore senta l'impaccio in cui lo pone il diritto positivo vigente. Ma non è tutto. L'onorevole sottosegretario di Stato per l'istruzione mi insegna (parlerò a lui, in assenza dell'onorevole ministro) che il Provveditore non è che uno degli organi, ma che accanto al Provveditore vi è un Consiglio scolastico, che una volta era Consiglio scolastico provinciale, ed oggi è divenuto Consiglio scolastico regionale, e sfugge così a quella autorità del Prefetto che noi vogliamo sovrana nelle provincie.

Si deve tornare all'antico, si deve restaurare e provveditore provinciale, e consiglio provinciale scolastico; e questo come tutti gli altri collegi provinciali deve essere presieduto dal prefetto. Si deve restaurare questa autorità anche nella scuola, e soprattutto nei riguardi dei Consigli provinciali scolastici i quali hanno soprattutto rispetto ai comuni che conservano l'amministrazione della scuola e di vigilanza sulla scuola: e possa annullare le deliberazioni in materia scolastica. Si noti che un comune, anche autonomo, non può trasferire d'ufficio un insegnante da un edificio scolastico all'altro (anche se nello stesso quartiere e nella stessa via di una grande città) senza il consentimento del provveditore, che oggi risiede solo nel capoluogo della regione!

La vigilanza sulle scuole è vigilanza politica. Proprio ieri sera in questa Camera, lo confermava l'onorevole Mussolini fra il plauso di tutta l'Assemblea.

Si aggiunga che in questi giorni è divenuta legge dello Stato un'altra delle leggi fasciste: quella contro la massoneria.

Or quanta sia vasta e profonda l'infiltrazione massonica nella scuola non ho bisogno di dire all'onorevole sottosegretario all'istruzione, il quale appartiene al mondo scolastico che egli onora. Quale debba

essere l'azione del Governo oggi non dobbiamo segnalare noi al ministro degli interni. Ma dobbiamo invocarla tanto più severa oggi specialmente che vediamo lo spettacolo, diciamolo pure onorevoli colleghi, più turpe di quanti si possano immaginare. Vediamo una massa innumerevole di massoni, salvo quelli che ricoprivano cariche troppo in vista, bussare alle porte del Fascismo e proclamare che non hanno mai osteggiato l'odierno regime, che sono stati sempre fascisti nell'animo, invocando insomma il « Bono fascista! », quale Benito Mussolini prevedeva un anno fa, in pieno quartarelismo.

Ora voi avete, onorevole Roberto Farinacci, chiusa la porta del partito in faccia a costoro. E che sia ben chiusa! Ma dallo spettacolo abbiamo anche una conclusione da trarre, confortante per noi che sempre combattemmo la setta; e cioè che essa era terribilmente corruttrice del carattere degli Italiani. E invero quale scempio non ne ha fatto presso i suoi adepti, se non ha insegnato loro che a rinnegarla vilmente nell'ora del pericolo? (*Approvazioni*).

Onorevoli colleghi, il collega onorevole Bodrero ha detto una grande verità, quando ha scritto che le leggi ricostruttrici del fascismo hanno il carattere comune di porre in valore l'uomo nelle sue qualità migliori. Onorevole ministro degli interni, noi crediamo necessario, con l'onorevole Bodrero, che siano migliorate le condizioni e la dignità dei prefetti in modo che risultino adeguate all'altezza della nuova funzione; ma abbiamo anche la sicurezza che persistendosi in quel miglioramento nella scelta dei prefetti verificatosi sensibile in questi tre anni, sempre e da per tutto gli uomini siano pari all'istituto, non solo per dirittura e capacità, ma anche per devozione e per fede verso lo Stato e verso il regime.

Quando Napoleone I creava l'Impero, nell'ufficio della segreteria di Stato, ininterrottamente i funzionari operavano per eseguire gli ordini dell'imperatore o per trasmettere a lui i rapporti, per mezzo di corrieri speciali, che egli talvolta riceveva sul campo di battaglia, sotto la tenda, alla luce dei bivacchi. I parigini che passavano su Piazza del Carosello vedevano durante la notte illuminate le finestre della segreteria di Stato, e sapevano che più di uno di quei funzionari era morto di fatica, stramazza sulla tavola di lavoro, per la sua fedeltà all'imperatore. Nello stesso vecchio Piemonte, per tutti i funzionari, la devozione

fino alla morte allo Stato e alla Dinastia equivaleva a un dogma religioso: e, nel 1876, quando la vecchia Destra lasciò il potere, circa la metà dei prefetti mandarono le loro dimissioni, non sentendosi di poter servire con fedeltà uomini e principi politici che avevano combattuto sino alla vigilia. Nello Stato fascista ogni funzionario, anche il più modesto, sia orgoglioso di potere dal suo letto di morte dire ai figlioli che egli lascia loro il retaggio di onore di avere cooperato fedelmente, nel limite delle sue forze, alla gloria del Re e alla rinascita di questa Italia da Benito Mussolini condotta sulle vie della sicura grandezza. (*Vivi applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. (*Applausi*). Il concetto informatore del provvedimento sottoposto alla vostra discussione è stato molto bene illustrato, sia pure senza ch'egli lo volesse, dall'onorevole Riboldi. Le constatazioni di fatto dalle quali egli è partito, per venire a conclusioni nelle quali, naturalmente, non possiamo consentire, sono state invero sufficienti per fare intendere bene a ciascuno di che cosa oggi si tratti.

Questo provvedimento, che appare modesto nella sua intrinseca portata, ha pure una notevole significazione politica, e si connette organicamente e logicamente con il complesso delle leggi attraverso le quali noi andiamo realizzando un nuovo ordinamento dello Stato.

Il contenuto formale del disegno di legge si può definire come segue. Il ben noto articolo 3 della legge comunale e provinciale definisce le funzioni del prefetto come capo dell'Amministrazione dello Stato nella provincia, e l'articolo 1 del regolamento per l'applicazione della legge comunale e provinciale specifica tali funzioni.

Ma nè la disposizione legislativa, nè la disposizione regolamentare fanno cenno di quella che è evidentemente la funzione essenziale, secondo noi, del principale organo periferico del potere esecutivo, cioè il coordinamento politico, il raccordo dell'attività di tutti i rami dell'Amministrazione dello Stato a quell'indirizzo politico unitario che il Governo centrale promuove.

Il disegno di legge proposto dal Governo intende precisamente a provvedere a codesto coordinamento, e costituisce pertanto un ri-

ferimento concreto e positivo a quel principio fondamentale dell'unità etica e politica dello Stato che è fra i capisaldi della dottrina e della pratica del fascismo.

Su questo punto, tanto più dopo la dichiarazione preliminare testè fatta, io mi guarderò bene dall'impegnarmi in un dibattito dottrinale e teorico con l'onorevole Riboldi. Mi basti l'osservare che il suo dissenso, sia pure dichiarato da un punto di vista che io credo più socialdemocratico che comunista, è sufficiente a provare una volta di più la bontà del nostro provvedimento. (*Approvazioni*). Soltanto desidero raccogliere una sua osservazione per quanto anch'essa sia vieta, e, comunque, non meriti forse l'indugio di una confutazione: egli ha creduto di potere rilevare una contraddizione fra la natura, da noi fascisti affermata, di grande partito di masse, attribuita appunto al fascismo, e l'indirizzo nettamente antidemocratico ed antisuffragista della nostra opera legislativa.

Orbene, è chiaro che qui si tratta semplicemente di un sofisma inquantochè si pretende di ridurre l'espressione della volontà delle masse al comun denominatore del voto politico e amministrativo, all'esercizio cioè del suffragio.

Il consenso largo, pieno, operoso del popolo italiano, l'azione del Governo e l'indirizzo del fascismo non ha bisogno della riprova elettorale che, del resto, nè Governo, nè partito temerebbero, ma è dato giorno per giorno da manifestazioni ben altrimenti significative. Si dimostrava ieri con l'accorrere di centinaia di migliaia di giovani sotto la disciplina volontaria accettata per difendere nel regime delle camicie nere, le ragioni stesse della Patria vittoriosa; si dimostrava pur ieri nel contributo spontaneo ed imponente di tutto il popolo alla sottoscrizione del dollaro; si dimostra nel plauso entusiastico con cui tutta la Nazione, compresi gli operai, a cominciare dagli operai, ha accettato il nuovo ordinamento nei rapporti tra datori di lavoro e masse lavoratrici. (*Approvazioni — Applausi*).

Il mito democratico della infallibilità e della onnipotenza del suffragio, della sovranità dello Stato, cioè, polverizzata nell'esercizio di questo diritto atomistico si può risolvere, come mille volte l'esperienza storica ha provato, in una insigne truffa alla stessa volontà popolare.

Ma ritorniamo al disegno di legge per l'estensione dei poteri dei prefetti.

Questo provvedimento ha dunque, come dicevo, un contenuto intrinseco che solo a spiriti superficiali potrebbe parere di poco peso, ma ha più ancora un altro e maggior valore, cioè indica un orientamento, afferma un principio, segna un indirizzo: precisamente la creazione di una forte unità gerarchica nello Stato nazionale, attuato dal fascismo.

Il coordinamento politico, affidato alla periferia dello Stato all'opera del prefetto, non implica naturalmente invasione delle singole sfere di competenza tecnica, assegnate ai vari capi uffici. Tale competenza tecnica resta interamente autonoma, e con ciò ho risposto a una osservazione, del resto interessante, fatta dall'onorevole Leonardi nel suo notevole discorso.

Ma il disegno di legge mira soprattutto a innalzare l'autorità di chi ha l'onore e la responsabilità di rappresentare il potere esecutivo nelle provincie. Sono note le condizioni per le quali tale autorità del prefetto decadde negli anni più torbidi e grigi della crisi del dopoguerra. Era in balia dell'imprevisto, e l'imprevisto era ciò che ogni giorno la ragione e la frequenza dei casi consigliavano di prevedere. E la metaforica testa del prefetto era la preda, a cui agognavano e che troppo spesso ottenevano le fazioni contrastanti e concorrenti, non tanto per vedere attuata — secondo il loro gusto — una punizione o una vendetta, quanto per affermare i capricci della loro onnipotenza. (*Approvazioni*). Vi fu sinanche un prefetto, il prefetto di una grandissima città italiana, allontanato dalla sua sede, perchè, in un giorno fausto per la Patria, aveva osato imporre agli amministratori bolscevichi del comune la esposizione della bandiera nazionale! (*Applausi*).

L'instaurarsi del regime fascista raccolse, per questo rispetto come per tanti altri, una onerosissima eredità: eredità di stati d'animo che si erano creati, di adattamenti che erano divenuti tradizionali, di malcostume che aveva finito per essere in tutti un po' una seconda natura. Ma il compito di liquidare l'eredità qui si trovò complicato e aggravato da un altro problema, vorrei quasi dire tragico, che si poneva dinanzi al Governo fascista nell'atto stesso in cui esso assumeva il potere. Il Governo fascista doveva insieme restaurare l'autorità dello Stato in tutti i suoi organi — primo fra questi naturalmente il prefetto — e nello stesso tempo secondare attraverso un indirizzo nuovo, necessariamente aderente al-

l'azione del partito fascista, la realizzazione dell'ordine fascista.

Poteva esserci e molte volte ci fu una contraddizione penosa in questa duplice necessità i cui termini non potevano essere scissi ed ai quali simultaneamente bisognava tenere l'occhio e l'intelletto. La contraddizione fu risolta; non da oggi, ormai da assai tempo possiamo ben dire che l'ordine fascista si è attuato in tutto il Paese, e che l'autorità dello Stato e dei suoi rappresentanti è stata pienamente restaurata. (*Applausi*).

A ciò ha provveduto, bisogna riconoscerlo, l'intelligente e leale spirito di disciplina e di iniziativa dei prefetti del Regno i quali d'altronde non potevano non prestare con tanto maggior fervore il loro servizio allo Stato, da quando il reggimento di questo era stato assunto da un Governo tendente a restituire, coi ripristino della forza dello Stato in ciascun suo organo, anche la dignità ed il prestigio della loro funzione.

Parimenti a tutto ciò hanno contribuito, contribuiscono e contribuiranno la comprensione e l'adempimento per parte di tutti i fascisti di quegli obblighi elementari di discrezione e di disciplina che anche ad essi, soprattutto ad essi, si impongono nei confronti dei rappresentanti dell'autorità.

Il relatore, a nome della Commissione, nel suo lucidissimo esposto, ha accennato ad un lato delicato della questione: alla necessità di proporzionare anche il trattamento materiale e la posizione morale di tutti i prefetti del Regno alle sempre più importanti funzioni che ad essi sono assegnate.

A questo proposito non è male ricordare che, in connessione logica, vorrei dire storica con questo disegno di legge, la Camera, giorni sono, ha approvato e voterà oggi a scrutinio segreto un altro provvedimento importantissimo che prende anch'esso un posto eminente nella nuova legislazione fascista, quello per la istituzione dei Consigli provinciali dell'economia i quali, come voi sapete, saranno presieduti e diretti dal prefetto stesso della provincia.

È dunque un fardello sempre più pesante di lavoro e di responsabilità che noi carichiamo sulle esperte spalle dei nostri prefetti, e quindi la raccomandazione della Commissione parlamentare non può certo essere ritenuta nè ingiusta, nè inopportuna. Ma naturalmente essa non può e non deve rivolgersi a me soltanto, nè il suo eventuale accoglimento può essere considerato isolata-

mente, a proposito di questo provvedimento e in questa sede. Costituisce un elemento per potere, quando che sia, riesaminare, alla stregua delle nuove realizzazioni legislative, i capisaldi del nostro ordinamento amministrativo che per ora potrebbe essere imprudente pregiudicare.

Certo l'ufficio del prefetto è sensibilmente logorante. Esso rappresenta per una delle più elette e difficili carriere dei nostri funzionari, il sommo della ascesa ed insieme il sommo della responsabilità e del rischio.

Funzionari esperti, uomini giunti ormai alla soglia della vecchiezza, si trovano esposti ad una prova diurna che mette continuamente a cimento la saldezza dei loro nervi e della loro fibra morale.

Potrei cedere anche oggi alla tentazione di ricordarvi le parole memorande che su questo argomento ebbe a pronunziare nel Parlamento italiano uno statista che di questa materia davvero si intendeva: Francesco Crispi. Ma è superfluo anche perchè ciascuno di voi, onorevoli colleghi, potrebbe qua oggi lealmente attestare, con la sua esperienza, la verità di ciò che io dico.

Certo è che il problema, che pure il Governo fascista si è posto fino dal giorno della sua assunzione al potere, di acquisire, del resto, secondo la buona nostra tradizione dei tempi migliori, energie libere e già sperimentate alla direzione delle provincie, per avere anche la garanzia di una più efficace collaborazione nella realizzazione del programma del fascismo, questo problema, dico, si presenta difficilmente solubile quando a codeste libere energie, se sono rappresentate da veri valori intellettuali e morali, noi possiamo offrire tanta copia di responsabilità e di pericoli e tanta scarsezza di oneste remunerazioni.

È certo difficilmente solubile nelle condizioni della vita attuale, mentre il nostro Paese, per fortuna, trova impiego alla buona volontà, e al desiderio di lavorare e di produrre ormai per tutti i suoi figli, come si presenta difficile a risolvere anche un'altra questione, quella di attirare gli elementi migliori della gioventù che esce dall'Università in tutte le carriere dei pubblici uffici e principalmente in quei rami dell'Amministrazione che importano, come dicevo, tanto passivo e così poco attivo.

Il Governo da tempo si è posto l'uno e l'altro problema, e pensa di poterli risolvere, a studi maturati, con energia e risolutezza fascista. Nelle vecchie famiglie del glorioso Piemonte, ricordava bene testè l'onorevole

Leonardi, era vanto tradizionale servire il Re e lo Stato. Noi dobbiamo pensare a creare ancora qualche cosa di simile, di coltivare la vocazione nobilissima di coloro che nel servizio dello Stato non devono vedere una professione, ma un altissimo ministero ideale e morale. (*Approvazioni*).

E vi posso annunziare che è allo studio e sarà fra non molto promosso un provvedimento che, tendendo a risolvere la questione con opportuna larghezza di mezzi e di criteri, mira a costituire in Roma un collegio per gli studi superiori giuridici e politici, il quale dovrebbe esserè come il seminario delle nuove energie per l'amministrazione e l'inquadramento politico dello Stato nazionale. (*Applausi*).

Questo è importante: dare a tutti, principalmente ai giovani, quella stessa consapevolezza dell'importanza e della nobiltà dell'ufficio pubblico che in condizioni difficilissime hanno serbato e dimostrano ogni giorno i reggitori delle nostre provincie.

Io non potrei ricordare senza commozione le molte prove dello spirito di sacrificio e del fervore patriottico di questi collaboratori del Governo, che sono presenti alla mia memoria. Ma mi appagherò di rievocare un episodio che per me le sintetizza tutte.

Un giorno, nel primo anno della guerra, nelle trincee di prima linea sul Podgora mi accadde di incontrarmi con un bel vecchio ancora vegeto ma già manifestamente molto in là negli anni, che se ne stava allegro ed entusiasta fra i giovani fanti, dando a tutti l'esempio della fede e della volontà di servire in umiltà la Patria.

Era un soldato semplice, un volontario. Volli conoscerlo. Era un prefetto a riposo, il commendatore Guicciardi. Aveva settanta anni e, non potendo più farlo altrimenti, aveva voluto servire la Patria là, a pochi metri dal nemico. Pochi giorni dopo un proiettile austriaco troncava quella nobile vita. (*I deputati e i ministri si alzano ed applaudono*).

Orbene, onorevoli colleghi, l'esperienza di ogni giorno dimostra che quel ricordo poteva e dovè essere oggi qui rievocato, perchè esso davvero simboleggia il patriottismo fervido e disciplinato dei prefetti italiani.

Date il vostro suffragio al disegno di legge che vi si propone. Esso sarà una piccola, ma non ultima pietra per il grande edificio che il Parlamento va costruendo: l'edificio del nuovo Stato nazionale, voluto e creato dal fascismo! (*Vivi, prolungati applausi*).

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Riccio a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

RICCIO. Ho l'onore di presentare alla Camera sul relazione al disegno di legge: Trasferimento alla autorità giudiziaria della competenza di disporre il pagamento delle indennità di espropriazione per causa di pubblica utilità. (407)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Si riprende la discussione sul disegno di legge: Estensione dei poteri dei prefetti.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge: Estensione dei poteri dei prefetti. Ha facoltà di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Restivo.

RESTIVO. Io non ho il diritto di indugiarmi sui principi generali per cui la Camera approva il disegno di legge; voglio soltanto fare un rilievo in rapporto al paese che ho l'onore di rappresentare.

Devo rilevare cioè che nel Mezzogiorno, e specialmente nella mia Sicilia, dove secolare è la tradizione del reame, le esagerazioni del regime democratico avevano sparso la sfiducia nei poteri centrali e nella pubblica amministrazione.

La tradizione era così forte, il costume così tenace che per molti decenni i prefetti da noi conservarono un potere che più non avevano nelle altre provincie del Regno. E anche in quell'epoca il prefetto di Palermo, per forza di questa tradizione, disponeva di maggiore autorità del prefetto di Milano, e forse non a caso la Sicilia espresse dal suo seno Francesco Crispi, perchè essa ha sempre desiderato un potere centrale superiore che avesse la forza di moderare e infrènare tutte le tendenze, le cupidigie e le impazienze.

E devo rilevare a questo punto come Francesco Crispi citato dall'onorevole ministro dell'interno, Francesco Crispi che quando morì non ebbe l'onore di una parola da parte di tutti i deputati liberali e democratici che allora facevano parte della Camera italiana, ha avuto la più bella commemorazione dall'eloquenza originale e forte di Benito Mussolini.

Lo sbriciolamento e la polverizzazione del potere portò da noi la sfiducia, e portò anche la decadenza delle amministrazioni locali.

Quindi, come in nessun'altra provincia, questo maggiore potere dei prefetti, questa funzione di coordinamento e di disciplina sarà accolta con ogni consenso dal Mezzogiorno e dalla Sicilia, che domandano una azione di Governo forte, un'azione di Governo che sia ispirata a severità e giustizia, a eguaglianza di tutte le parti d'Italia, sorelle che marciano insieme per miglioramento e per la grandezza della Madre comune. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, metto a partito il passaggio agli articoli.

(*È approvato*).

Chiusura di votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione segreta e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*Gli onorevoli segretari numerano i voti*).

Si riprende la discussione del disegno di legge: Estensione dei poteri dei prefetti.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge: estensione del potere dei prefetti. Passiamo dunque alla discussione degli articoli.

Art. 1.

« I prefetti provvedono ad assicurare, in conformità con le generali direttive del Governo, unità d'indirizzo politico nello svolgimento dei diversi servizi di spettanza dello Stato e degli enti locali, entro l'ambito delle rispettive provincie, coordinando l'azione di tutti gli uffici pubblici ed invigilandone i servizi, salvo i rapporti con l'amministrazione della giustizia, della guerra, della marina, della aeronautica e delle ferrovie.

« Nulla è innovato all'ordinamento attuale circa le funzioni dei prefetti in rapporto alle materie comprese nella competenza della Amministrazione dell'interno ».

VASSALLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VASSALLO. Pregherei l'onorevole ministro di dare su quest'articolo per lo meno uno schiarimento il quale affidi che, anche rispetto all'articolo 2, quello che è l'istituto recente dei Provveditorati ai lavori pubblici, deve, come tale, essere sottratto a questa azione del prefetto, la quale non è soltanto di coordinamento, ma è anche, come è esplicita-

mente detto nell'articolo 1 e soprattutto nell'articolo 2, estesa alle direttive che il prefetto può dare ai singoli rappresentanti di questi servizi.

Nell'articolo 2 devono essere convocati dal prefetto gli ingegneri capi del Genio civile delle rispettive provincie; ora questo a me sembra che sia appunto la conferma che la azione vera e propria del Provveditorato, che è di carattere regionale, sia all'infuori di questa competenza e di queste attribuzioni riservate al prefetto, e si debba intendere come quelle che possano essere proposte e chiarimenti dati dagli ingegneri capi del Genio civile per quanto riguarda la provincia vengano sottoposte a queste direttive coordinatrici dei prefetti, ma che il Provveditorato ai lavori, che ha funzioni e competenza regionale, è interamente sottratto a questa azione dei prefetti e rimane alla diretta di pendenza del Ministero.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. L'osservazione dell'onorevole Vassallo è giustissima e previene una proposta che io stesso intendevo fare e fo di un emendamento aggiuntivo al primo comma dell'articolo 1. Io aggiungerei dopo le parole « ferrovie » le altre: « e coi provveditorati alle opere pubbliche per il Mezzogiorno e per le Isole ». La ragione di questa aggiunta è evidente. I provveditorati alle opere pubbliche per il Mezzogiorno e le Isole assolvono una funzione importantissima, ma di carattere eccezionale e transitorio, per la quale sarebbe non solo inopportuno ma incongruo stabilire un coordinamento o una vigilanza di carattere politico.

VASSALLO. Ringrazio l'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 1 con l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole ministro:

« I prefetti provvedono ad assicurare, in conformità con le generali direttive del Governo, unità d'indirizzo politico nello svolgimento dei diversi servizi di spettanza dello Stato e degli enti locali, entro l'ambito delle rispettive provincie, coordinando l'azione di tutti gli uffici pubblici ed invigilandone i servizi, salvo i rapporti con l'amministrazione della giustizia, della guerra, della marina, della aeronautica e delle ferrovie e coi provveditorati alle opere pubbliche per il Mezzogiorno e per le Isole.

« Nulla è innovato all'ordinamento attuale circa le funzioni dei prefetti in rapporto alle materie comprese nella competenza dell'Amministrazione dell'interno ».

(È approvato).

Art. 2.

« Ai fini dell'articolo precedente, il prefetto convoca in riunione collegiali — di regola, tutti i mesi, e, inoltre, ogni qualvolta egli creda — i seguenti funzionari, per avere notizie sull'andamento generale dei servizi a cui ciascuno soprintende, e per impartire opportune direttive:

- 1°) l'intendente di finanza;
- 2°) il provveditore agli studi, nelle provincie ove ha sede, e un suo rappresentante nelle altre provincie;
- 3°) i subeconomi dei benefici vacanti;
- 4°) il questore;
- 5°) il medico ed il veterinario provinciale;
- 6°) l'ingegnere capo del Genio civile;
- 7°) il direttore provinciale delle poste e dei telegrafi;
- 8°) l'ispettore forestale;
- 9°) i direttori delle Cattedre ambulanti di agricoltura;
- 10°) l'ingegnere capo del Regio corpo delle miniere;
- 11°) l'ispettore del lavoro;
- 12°) i comandanti di porto dei maggiori scali marittimi della provincia.

« Alle riunioni collegiali possono essere chiamati a partecipare anche i procuratori del Re dei tribunali della provincia, per gli affari amministrativi di loro competenza, e quanti altri capi di uffici che svolgano la loro attività nell'ambito della provincia ritenga di volta in volta opportuno convocare.

« Ai fini dell'articolo 1, il prefetto può invitare presso di sé i funzionari di cui sopra, anche separatamente ».

Vi è un emendamento degli onorevoli Colucci, Bono, Mongiò, Pace, Franco, Salerno, Sandrini, Crollanza, Mandragora e Schirone, così concepito: « Sopprimere i numeri 4 e 5 ».

Onorevole Colucci, ha facoltà di svolgerlo.

COLUCCI. Il mio emendamento tende a evitare, anche nella forma, che sia vulnerato il principio gerarchico dell'Amministrazione dell'interno, perchè tra i capi uffici che sono destinati a formare le riunioni collegiali io vedo elencati il questore,

il medico e il veterinario provinciale, che gerarchicamente già dipendono dal prefetto. Includere questi funzionari in questi elenchi sarebbe dar quasi un carattere di autonomia a pubblici ufficiali che fanno parte organicamente dell'Amministrazione dell'interno, tanto più che questo elenco contrasta con l'ultimo comma dell'articolo: « Ai fini dell'articolo 1 il prefetto può invitare presso di sé i funzionari di cui sopra, anche separatamente ». Ora questo è perfettamente superfluo in confronto del questore, del medico provinciale e del veterinario provinciale, perchè il prefetto, quando vuole, chiama questi funzionari a sua disposizione.

Propongo, quindi, che dalle persone elencate a costituire le riunioni collegiali siano tolti il questore, il medico provinciale, e il veterinario provinciale.

PRESIDENTE. Onorevole ministro dell'interno, ella accetta questo emendamento?

FEDERZONI, ministro dell'interno. Ritengo che le preoccupazioni dell'onorevole Colucci siano, in parte almeno, eccessive; ma mi rendo conto dell'impressione a cui egli ha accennato e non ho quindi difficoltà ad accettare la sua proposta di soppressione dei numeri 4 e 5 dell'elenco in questione.

Così pure propongo che sia emendata la dizione del n. 2. Invece di dire: « Il provveditore agli studi, nelle provincie ove ha sede, o un suo rappresentante nelle altre provincie » io propongo sia detto: « o un funzionario o un capo di istituto da lui delegato nelle altre provincie », perchè in questo modo si dà al provveditore agli studi una maggiore latitudine di scelta per la delega di questo suo rappresentante.

Dichiaro poi che accetto anche l'emendamento proposto dalla Commissione al penultimo comma.

PRESIDENTE. La Commissione è d'accordo col ministro che accetta l'emendamento. Metto a partito questo emendamento dell'onorevole Colucci che consiste nella soppressione dei numeri 4 e 5.

(È approvato).

Metto ora a partito l'emendamento proposto dall'onorevole ministro, che cioè al n. 2 sia detto:

« Il provveditore agli studi nelle provincie ove ha sede e un funzionario o un capo d'istituto da lui delegato nelle altre provincie ».

(È approvato).

Vi sono due altri emendamenti degli on. Colucci, Bono, Mongiò, Pace, Franco, Salerno, Sandrini, Crollalanza, Mandragora, Schirone, col primo si propone di modificare così il penultimo comma:

« Alle riunioni collegiali il prefetto fa partecipare il questore, il medico ed il veterinario provinciale, e può quando lo crede opportuno, chiamare a parteciparvi anche i procuratori del Re dei tribunali della provincia per gli affari amministrativi di loro competenza e quanti altri capi di Ufficio svolgono la loro attività nell'ambito della provincia ».

Col secondo si propone di aggiungere all'ultimo comma:

« Ai fini dell'articolo 1 il prefetto può invitare presso di sé i funzionari di cui sopra non dipendenti dall'Amministrazione dell'interno anche separatamente ».

COLUCCI. Non hanno più ragione di essere.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 2 con le modificazioni testè approvate.

(È approvato).

Articolo 3.

« Egualmente ai fini dell'articolo 1, e salvo sempre le eccezioni in detto articolo contemplate, il prefetto invigila — entro la circoscrizione della provincia — su tutto il personale delle varie Amministrazioni statali fermo restando il Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, circa lo stato giuridico degli impiegati dello Stato ».

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con approvazione complessiva, di Decreti Luogotenenziali e Regi aventi per oggetto argomenti diversi.

PRESIDENTE. Segue la discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con approvazione complessiva, di Decreti Luogotenenziali e Regi aventi per oggetto argomenti diversi.

Se ne dia lettura.

MANARESI, segretario, legge. (V. Stampato n. 665-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, passeremo all'esame dell'articolo unico che è così formulato:

« Sono convertiti in legge i Regi decreti-legge, emanati fino al 17 maggio 1925, indicati nella tabella A annessa alla presente legge, salvi gli effetti dei provvedimenti di modifica o di revoca adottati in virtù di delegazione di poteri legislativi.

« Sono altresì convalidati i Regi decreti, emanati fino al 1º maggio 1925, indicati nella tabella B annessa alla presente legge, per prelevamenti di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste ».

Si dia lettura delle tabelle A e B.

MANARESI, segretario, legge:

TABELLA A.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

1º dicembre 1921, n. 1653, provvedimenti in caso di deficienza o mancanza di energia elettrica.

4 marzo 1923, n. 552, col quale la Commissione ministeriale di cui al Regio decreto-legge 17 dicembre 1922, n. 1701, venne soppressa e la funzione ad essa attribuita venne affidata al commissario straordinario per le ferrovie dello Stato, al quale venne pure affidata la vigilanza sulla esecuzione delle assegnazioni già deliberate dall'autorità competente.

24 maggio 1923, n. 1162, che apporta modificazioni a quello del 25 marzo 1923, n. 773, relativo all'alienazione del materiale residuo dalla guerra.

10 luglio 1924, n. 1100, norme per la costituzione dei Gabinetti dei ministri e delle Segreterie particolari dei sottosegretari di Stato.

28 dicembre 1924, n. 2337, modificazione dell'articolo 3 del decreto 20 marzo 1924, n. 442 e rinvio a sei mesi delle pene disciplinari contro coloro che abusano di titoli e attributi nobiliari.

1º febbraio 1925, n. 293, estensione alla città di Fiume ed al suo territorio delle disposizioni della legge 11 agosto 1921, n. 1074, relativa al trasporto delle salme dei militari del Regio esercito e della Regia marina che cessarono di vivere in conseguenza dell'ultima guerra mondiale.

17 aprile 1925, n. 453, devoluzione alla Associazione nazionale madri, vedove e famiglie dei caduti e dispersi in guerra con

sede centrale in Roma, dei patrimoni residuati dalla preesistente Associazione nazionale madri e vedove dei caduti e del Segretariato centrale di assistenza alle famiglie dei caduti, con sede centrale in Milano.

17 aprile 1925, n. 630, sistemazione degli operai invalidi di guerra dipendenti dalla Direzione generale delle antichità e belle arti.

4 maggio 1925, n. 604, istituzione del Museo nazionale di Castel Sant'Angelo.

8 maggio 1925, n. 848, approvazione della Convenzione col comune di Milano per una nuova sistemazione di quel Palazzo Reale.

14 maggio 1925, n. 632, soppressione del posto di vice commissario per l'aeronautica e istituzione, in sua vece, di un posto di sottosegretario di Stato.

MINISTERO DELL'AERONAUTICA.

27 luglio 1924, n. 1815, approvazione della Convenzione in data 7 maggio 1924 per l'impianto e l'esercizio di una linea aerea commerciale tra l'Italia, la Grecia e la Turchia.

16 ottobre 1924, n. 1816, concessione dell'indennità di volo agli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina per i corsi di istruzione come osservatore dall'aeroplano e per il successivo servizio nell'aeronautica.

30 ottobre 1924, n. 1947, soppressione del posto di intendente generale dell'aeronautica.

30 ottobre 1924, n. 1957, estensione agli ufficiali dipendenti dal Commissariato di aeronautica delle disposizioni della legge 18 luglio 1912, n. 806 e del Regio decreto 18 luglio 1912, n. 867 e successive modificazioni sullo stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina.

13 novembre 1924, n. 1990, che regola il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore Generale della Regia aeronautica durante il periodo di sua costituzione.

8 gennaio 1925, n. 210, composizione della Commissione di disciplina per il personale civile dell'aeronautica.

22 febbraio 1925, n. 339, approvazione della Convenzione aggiuntiva in data 3 gennaio 1925 per l'impianto e l'esercizio di una linea aerea commerciale tra l'Italia, la Grecia e la Turchia.

2 aprile 1925, n. 483, approvazione del regolamento per l'applicazione del Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1990, relativo al reclutamento e avanzamento

degli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore Generale della Regia aeronautica, durante il periodo di sua costituzione.

2 aprile 1925, n. 493, proroga dei limiti di età per gli ufficiali del Corpo dello Stato Maggiore Generale della Regia aeronautica.

2 aprile 1925, n. 496, abolizione del comando generale della Regia aeronautica e istituzione della carica di Stato Maggiore della Regia aeronautica.

5 aprile 1925, n. 492, norme circa la rettifica di anzianità del personale della Regia aeronautica, quando risulti che il computo dell'anzianità stessa sia stato erroneamente effettuato.

5 aprile 1925, n. 494, approvazione della tabella organica dei sottufficiali del C. E. R. A.

5 aprile 1925, n. 495, modifiche al Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1990, circa il reclutamento degli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore Generale della Regia aeronautica durante il periodo della sua costituzione.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

2 giugno 1924, n. 1052, provvedimenti per il personale delle Regie scuole all'estero.

26 giugno 1924, n. 1603, estensione al Commissariato generale dell'emigrazione delle disposizioni del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, riguardante l'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato.

4 settembre 1924, n. 1695, autorizzazione al Commissariato generale dell'emigrazione ad acquistare gli edifici e le aree occorrenti per la costruzione dei ricoveri ed asili per emigranti nei porti d'imbarco e nelle stazioni di transito.

28 dicembre 1924, n. 2310, modificazione alla legge 12 febbraio 1903, n. 43, circa l'acquisto e la costruzione degli edifici occorrenti per le Regie scuole all'estero.

MINISTERO DELLE COLONIE.

29 gennaio 1925, n. 489, modificazioni alla composizione del Consiglio superiore coloniale.

26 febbraio 1925, n. 487, trattamento economico del personale in pensione addetto all'Ispettorato superiore per le opere pubbliche delle Colonie.

5 aprile 1925, n. 555, destinazione dell'avanzo finanziario del bilancio 1920-21 della Tripolitania.

MINISTERO DELL'INTERNO.

29 gennaio 1914, n. 162, proroga della gestione del Regio commissario incaricato dell'Amministrazione del Pio Istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma.

16 ottobre 1924, n. 2087, con il quale la disponibilità dei posti nel grado iniziale della carriera degli ufficiali di pubblica sicurezza — agli effetti dei passaggi di categoria e delle sistemazioni in ruolo di personale ex-combattente e di personale avventizio, di cui ai Regi decreti 30 settembre 1922, n. 1290 e 11 novembre 1923, n. 2395 e 8 maggio 1924, n. 483, è stata ridotta di un numero corrispondente a quello dei vincitori del concorso per 150 posti di volontario nella carriera suddetta, bandito con decreto ministeriale 5 dicembre 1923.

6 novembre 1924, n. 2086, decentramento dell'assistenza ospedaliera esercitata dagli Istituti ospedalieri di Milano (Ospedale Maggiore e Cause Pie annesse) a favore dei comuni dell'antico Ducato di Milano.

15 febbraio 1925, n. 588, modifiche al Regio decreto-legge 5 luglio 1923, n. 1773, relativo al passaggio alle provincie del servizio di accasermamento ed alloggio dei Reali carabinieri.

2 aprile 1925, n. 382, aumento di 5000 uomini nell'organico dell'arma dei Reali carabinieri, e passaggio del ruolo specializzato dell'arma alla diretta dipendenza del Ministero dell'interno, per la costituzione del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

5 aprile 1925, n. 712, provvedimenti per la ricostruzione degli edifici dell'Archimandritato di Messina, distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

8 aprile 1925, n. 381, provvedimenti a favore dei danneggiati dal disastro della diga del Gleno, avvenuto il 1º dicembre 1923.

16 aprile 1925, n. 519, assunzione in servizio dei vincitori del concorso per 80 posti di volontari nella carriera degli ufficiali di pubblica sicurezza, indetto fra gli ufficiali del soppresso Corpo della Regia guardia di pubblica sicurezza che durante la guerra nazionale avessero prestato servizio presso reparti combattenti, giusta il precedente Regio decreto-legge 20 marzo 1924, n. 593.

16 aprile 1925, n. 532, modificazioni al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, circa il conferimento delle funzioni di consigliere di prefettura.

16 aprile 1925, n. 533, modificazioni al Regio decreto 27 maggio 1923, n. 1177, circa la revisione degli organici del personale dipendente dagli Enti locali.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
E DEGLI AFFARI DI CULTO.

19 aprile 1925, n. 561, ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari.

7 maggio 1925, n. 595, assunzione in servizio nella carriera di ragioneria dell'Amministrazione delle carceri e dei Regi riformatori, dei vincitori del concorso bandito con decreto 20 febbraio 1924.

10 maggio 1925, n. 669, assegnazione del personale di cancelleria nelle preture unificate dei comuni sedi di più mandamenti.

10 maggio 1925, n. 757, conferimento di posti di usciere giudiziario al personale addetto alla pulizia, alla custodia ed alla manutenzione del Palazzo di Giustizia in Roma.

16 maggio 1925, n. 663, assunzione provvisoria, da parte del Casellario centrale del Ministero della giustizia, del servizio del Casellario giudiziale del tribunale di Palmi.

MINISTERO DELLE FINANZE.

12 settembre 1918, n. 2105, facoltà al Ministero delle finanze di provvedere direttamente in economia alla vendita all'estero dei tabacchi lavorati.

23 febbraio 1919, n. 244, modificazioni ed aggiunte al decreto luogotenenziale 18 novembre 1918, n. 1721, relativo alla istituzione di nuovi monopoli di Stato.

2 febbraio 1922, n. 281, norme relative alla fabbricazione, importazione e vendita degli apparecchi di accensione e delle pietrine focaie.

23 dicembre 1923, n. 2911, rimborso dei titoli di spesa pagati dalle Direzioni provinciali delle poste.

28 febbraio 1924, n. 210, provvedimenti circa il debito fluttuante.

26 marzo 1924, n. 2351, emissione di una quinta serie di buoni del Tesoro novennali.

15 agosto 1924, n. 1377, proroga al 30 novembre 1924 del termine per la compilazione e approvazione del repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali.

21 agosto 1924, n. 1480, proroga al 1º gennaio 1925 della sospensione dell'aumento

della tassa portuale a Venezia e rinvio pure al 1° gennaio 1925 della tassa portuale a Livorno.

28 agosto 1924, n. 1383, norme transitorie per l'attuazione della riforma tecnico-giuridica delle pensioni di guerra approvata col Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

11 settembre 1924, n. 1481, modificazione dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 2 marzo 1924, n. 322, concernente il decentramento del servizio di sistemazione degli spacci all'ingrosso dei generi di privativa da appaltarsi a mezzo di asta pubblica.

11 settembre 1924, n. 1634, finanziamento del Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 e dell'Istituto Vittorio Emanuele III pei danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria nonchè liquidazione dell'Unione edilizia nazionale.

2 ottobre 1924, n. 2192, rateazione degli arretrati di imposte nelle zone maggiormente danneggiate dalla guerra comprese nei territori annessi.

12 ottobre 1924, n. 1575, trasferimento da Torino a Roma dell'Officina governativa delle carte-valori e passaggio dell'Officina alla diretta dipendenza del Provveditorato generale dello Stato.

12 ottobre 1924, n. 1576, applicazione dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi agrari.

12 ottobre 1924, n. 1577, applicazione dell'imposta sul patrimonio.

16 ottobre 1924, n. 1613, riordinamento delle aliquote dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

6 novembre 1924, n. 1829, sistemazione delle linee ferroviarie secondarie delle nuove provincie.

6 novembre 1924, n. 1881, somministrazione di fondi per lavori supplementari da eseguirsi nel Porto di Genova.

6 novembre 1924, n. 1961, sistemazione finanziaria del Pio Istituto di Santo Spirito in Sassia e Ospedali riuniti di Roma.

10 novembre 1924, n. 1852, fondo di garanzia per le operazioni di risconto fatte dagli Istituti di emissione all'Istituto nazionale di credito per la cooperazione, a' termini della legge 26 settembre 1920, n. 1495.

10 novembre 1924, n. 1854, vendita di area demaniale al comune di Rimini.

10 novembre 1924, n. 1883, approvazione della Convenzione con la Società S. A. P. R. I. per la cessione di beni in natura e manufatti in conto riparazioni e per la vendita del terreno demaniale « Fortini in Zara ».

10 novembre 1924, n. 1991, provvedimenti a favore della Società Cooperativa ferrovie di Gorizia, Consorzio registrato a garanzia limitata.

27 novembre 1924, n. 2146, approvazione del repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali e relative disposizioni preliminari.

2 dicembre 1924, n. 2126, deroga all'articolo 14 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, circa il pagamento dei premi per prolungamento di orario spettante agli impiegati ed agenti delle private.

26 dicembre 1924, n. 2100, provvedimenti relativi al dazio di consumo nel comune di Roma e modalità delle gestioni governative daziarie per il 1925.

26 dicembre 1924, n. 2106, emissione dei buoni postali di risparmio nominativi.

26 dicembre 1924, n. 2125, termine utile per la presentazione delle domande di polizza gratuita di assicurazione agli orfani e ai genitori dei militari morti in guerra prima del 1° gennaio 1918 e ai mutilati divenuti tali per ferite riportate combattendo anteriormente alla data anzidetta.

26 dicembre 1924, n. 2278, incameramento al Tesoro dello Stato dei diritti a mutuo trasferibili all'Unione Edilizia Nazionale.

28 dicembre 1924, n. 2101, tasse portuali a Genova, Napoli, Venezia e Livorno.

28 dicembre 1924, n. 2133, modificazione al Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 311, riguardante il credito agli impiegati e salariati dello Stato.

30 dicembre 1924, n. 2102, diritti per la consultazione degli atti catastali.

30 dicembre 1924, n. 2103, riordinamento del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali.

30 dicembre 1924, n. 2104, disposizioni riguardanti la nuova imposta complementare sui redditi di categoria D.

4 gennaio 1925, n. 2, imposta complementare sul reddito e provvedimenti per la finanza locale.

8 gennaio 1925, n. 17, permuta di immobili fra lo Stato ed il comune di Torino.

11 gennaio 1925, n. 28, nuove disposizioni per il cambio anticipato delle cartelle dei consolidati 3.50 per cento emissioni 1902 e 1906.

11 gennaio 1925, n. 50, autorizzazione al ministro per le finanze a concedere, sotto determinate condizioni, anticipazioni per la ricostituzione di beni danneggiati nelle nuove provincie in conseguenza di presta-

zioni di guerra operate dalle autorità austro-ungariche.

11 gennaio 1925, n. 84, concessione di mutui per sistemazione dei bilanci a taluni enti del Friuli da parte della Cassa depositi e prestiti.

22 gennaio 1925, n. 107, condono di residui d'imposta sui terreni dovuti nei territori annessi al Regno.

1^o febbraio 1925, n. 108, cessione di area demaniale in Roma alla Associazione Nazionale mutilati ed invalidi di guerra.

1^o febbraio 1925, n. 214, autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere un mutuo all'Istituto Nazionale per l'educazione degli orfani dei maestri elementari.

5 febbraio 1925, n. 166, esonero dei comuni dal contributo per spese di bonifica attualmente a loro carico e concorso dello Stato e delle provincie nel saggio di interesse sugli anticipi del capitale.

8 febbraio 1925, n. 234, definitive operazioni di conversione della valuta austro-ungarica in Dalmazia.

11 febbraio 1925, n. 92, abolizione del coefficiente di maggiorazione sugli zuccheri in applicazione dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 11 luglio 1923, n. 1545.

12 febbraio 1925, n. 213, condono di mutui concessi al comune di Venezia ai termini dei decreti luogotenenziali n. 988 del 25 giugno 1915 e n. 743 del 18 maggio 1916.

13 febbraio 1925, n. 117, istituzione di una addizionale governativa al dazio sul consumo delle bevande vinose ed alcoliche e della birra.

26 febbraio 1925, n. 176, disposizioni per le informazioni e i dati relativi al movimento delle divise estere.

26 febbraio 1925, n. 241, norme per la denuncia e per il pagamento dell'imposta complementare sui redditi di categoria D.

1^o marzo 1925, n. 257, agevolazioni tributarie a favore della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro.

1^o marzo 1925, n. 275, provvedimenti per il riscatto delle Nuove Terme in Bagni di Montecatini e sistemazione delle Regie e Nuove Terme riunite.

3 marzo 1925, n. 198, riduzione della circolazione bancaria per conto della Sezione Autonoma del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali.

5 marzo 1925, n. 357, modificazioni del prezzo del sale raffinato.

7 marzo 1925, n. 222, riordinamento per le Borse.

8 marzo 1925, n. 251, aggiunte e modificazioni alla legge sulle importazioni ed esportazioni temporanee.

31 marzo 1925, n. 360, provvedimenti economici a favore dei maestri elementari.

31 marzo 1925, n. 363, provvedimenti economici a favore del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato.

31 marzo 1925, n. 364, provvedimenti economici a favore del clero.

31 marzo 1925, n. 486, provvedimenti economici a favore dei vecchi pensionati.

2 aprile 1925, n. 359, ammissione alla temporanea importazione degli olii greggi di oliva per essere purificati.

3 aprile 1925, n. 371, approvazione dello statuto dello Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione dello Stato.

5 aprile 1925, n. 396, assimilazione dei fiammiferi ai generi di monopolio.

5 aprile 1925, n. 397, attribuzione alla Regia avvocatura erariale della difesa legale dell'Amministrazione delle ferrovie anche per le vertenze relative ai trasporti.

5 aprile 1925, n. 418, maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-1925 ed autorizzazione di spesa straordinaria per il Sindacato Bancario per la penetrazione italiana in Oriente.

5 aprile 1925, n. 419, variazioni al bilancio del Fondo di massa della Guardia di finanza per l'esercizio finanziario 1924-25.

5 aprile 1925, n. 420, maggiore assegnazione nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25 per anticipazioni alle Casse provinciali di Credito Agrario di Cagliari e Sassari.

5 aprile 1925, n. 421, autorizzazione di spesa straordinaria per acquisto di azioni della Raffineria Olii Minerali di Fiume.

5 aprile 1925, n. 422, maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1924-25 per contributo dello Stato per le spese del Congresso delle Agenzie telegrafiche.

5 aprile 1925, n. 423, maggiori assegnazioni per spese varie nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1924-25.

5 aprile 1925, n. 424, maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1924-1925.

5 aprile 1925, n. 425, autorizzazione di spese per la sistemazione dei depositi di esplosivi e munizioni.

5 aprile 1925, n. 433, maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1924-25 ed autorizzazione di spese straordinarie varie.

5 aprile 1925, n. 434, storno di fondi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1924-25.

5 aprile 1925, n. 435, maggiori assegnazioni per spese varie nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1924-25.

5 aprile 1925, n. 436, maggiori assegnazioni per spese varie nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1924-25 e autorizzazione di spesa straordinaria per la costruzione di un fabbricato da adibirsi a Caserma per i militari dislocati a Tientsin.

5 aprile 1925, n. 437, variazioni al bilancio del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1924-25.

5 aprile 1925, n. 442, maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario 1924-25.

5 aprile 1925, n. 452, maggiori assegnazioni per spese varie nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario 1924-25.

5 aprile 1925, n. 457, modificazione dell'articolo 14 dello Statuto del Banco di Sicilia circa la composizione del Consiglio generale dell'Istituto.

5 aprile 1925, n. 458, assegnazione straordinaria nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1924-25 pel funzionamento di un ufficio di statistica istituito nel predetto Ministero ed autorizzazione ad assumere personale avventizio pel funzionamento dell'ufficio stesso.

5 aprile 1925, n. 491, modificazione del Regio decreto-legge 9 dicembre 1920, numero 1883, recante provvedimenti finanziari a favore degli Istituti di credito delle nuove provincie non aventi scopo di lucro.

9 aprile 1925, n. 375, provvedimenti sul riordinamento delle Borse.

9 aprile 1925, n. 380, esonero dalla tassa di registro e di successione e da quelle ipo-

tecarie per le liberalità a favore di enti morali italiani legalmente riconosciuti.

9 aprile 1925, n. 386, rateazione e condono di imposte arretrate nell'ex-Stato di Fiume.

9 aprile 1925, n. 387, agevolazioni ai mutui fondiari contratti a scopo di riscatto dell'imposta sul patrimonio.

9 aprile 1925, n. 399, provvedimenti riguardanti il personale da adibire ai servizi dell'officina carte-valori in seguito al passaggio dei servizi stessi alla dipendenza del Provveditorato generale dello Stato.

9 aprile 1925, n. 426, nuova imposta sulla produzione dei fiammiferi.

MINISTERO DELLA GUERRA.

6 aprile 1919, n. 494, riordinamento dell'arma dei Reali carabinieri.

6 aprile 1919, n. 495, riordinamento dell'arma dei Reali carabinieri.

2 ottobre 1919, n. 1802, riordinamento dell'arma dei Reali carabinieri.

7 novembre 1920, n. 1727, trattamento di pensione dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali che prestarono servizio durante la guerra 1915-1918 in qualità di trattenuti alle armi di autorità e che cessarono dal servizio prima del 1^o febbraio 1919.

27 ottobre 1922, n. 1427, trattamento economico degli ufficiali e sottufficiali del Regio esercito.

18 dicembre 1922, n. 1637, aggiunte e varianti ai provvedimenti sul trattamento economico degli impiegati civili e degli ufficiali e sottufficiali del Regio esercito e della Regia marina.

4 gennaio 1925, n. 220, approvazione della convenzione stipulata il 4 settembre 1923 in Napoli tra l'Amministrazione militare e la Società Edilizia Monte Echia Napoli in aggiunta al contratto 7 aprile 1915 per regolare la consegna dei suoli del Monte Echia.

31 marzo 1925, n. 362, provvedimenti economici a favore degli ufficiali in posizione ausiliaria speciale esonerati e in congedo provvisorio.

2 aprile 1925, n. 531, erezione in Ente morale della « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann ».

4 maggio 1925, n. 552, modificazioni al Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 12, riguardante l'ordinamento del Regio esercito.

4 maggio 1925, n. 553, facoltà al ministro *ad interim* per gli affari della guerra di delegare con suo decreto al sottosegretario di

Stato le attribuzioni riservate alla carica del ministro della guerra.

4 maggio 1925, n. 616, concessione alla signora Rosolina Pizzigoni, vedova Calvi, di un assegno straordinario annuo di lire 6,000 a vita.

4 maggio 1925, n. 657, autorizzazione al Ministero della guerra di procedere alla rescissione di contratti relativi a materiali residuati dalla guerra.

4 maggio 1925, n. 775, somministrazione degli alloggi da parte dei comuni alle truppe di passaggio.

17 maggio 1925, n. 776, concessione di un assegno straordinario annuo di lire 4,000 alla vedova del generale d'esercito Carlo Caneva.

MINISTERO DELLA MARINA.

10 novembre 1924, n. 2190, liquidazione del fondo per indennizzi per danni di guerra.

15 gennaio 1925, n. 238, modifiche alla legge 11 giugno 1922, n. 815, riguardante il collocamento fuori quadro degli ufficiali della Regia marina.

15 gennaio 1925, n. 338, circa lo stato, l'avanzamento e il trattamento di pensione degli ufficiali della Regia marina mutilati ed invalidi riassunti.

8 febbraio 1925, n. 242, esonero dalle tasse scolastiche degli italiani di Zara e della Dalmazia che si iscrivono nei Regi Istituti Nautici.

5 aprile 1925, n. 454, modifica alla tabella delle destinazioni degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi.

5 aprile 1925, n. 455, avanzamento degli ufficiali delle Capitanerie di Porto.

5 aprile 1925, n. 497, trattamento di pensione agli ufficiali già appartenenti alla Imperiale Regia Marina Austro-Ungarica.

16 aprile 1925, n. 542, esonero dalle tasse degli alunni dei Regi Istituti Nautici.

16 aprile 1925, n. 654, inserzione del Corpo delle Capitanerie di Porto nella tabella delle medie quinquennali allegata al decreto 27 agosto 1916.

16 aprile 1925, n. 664, cambiamento della denominazione di « Navi-Asilo », in quella di « Navi-Scuola-Marinaretti ».

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

25 settembre 1924, n. 1585, disposizioni concernenti l'istruzione superiore.

16 ottobre 1924, n. 1755, disposizioni concernenti l'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria.

23 ottobre 1924, n. 2234, corsi speciali militari per studenti delle Regie Università (Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali) e delle Regie scuole di ingegneria.

6 novembre 1924, n. 1997, istituzione di corsi di alta cultura concernenti la tecnica militare presso le Regie scuole d'ingegneria di Pisa e di Roma e la Regia Università di Firenze e di una Sezione per ingegneri di artiglieria presso la Regia scuola di ingegneria di Torino.

10 novembre 1924, n. 1845, autorizzazione della spesa di lire 650,000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1924-25, 1925-26 e 1926-27 per lavori da eseguirsi nel Palazzo Venezia in Roma.

10 novembre 1924, n. 2359, disposizioni concernenti il Regio Istituto italiano di archeologia e storia dell'arte in Roma.

11 gennaio 1925, n. 51, stanziamento nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione di un fondo da erogarsi a titolo di incoraggiamento per « Teatro d'Arte » di Roma.

11 gennaio 1925, n. 132, fissazione del contributo dovuto dai comuni a favore del Patronato scolastico.

11 gennaio 1925, n. 133, termine per la decorrenza delle nomine a posti vacanti di professore nelle Regie Università e nei Regi Istituti Superiori.

8 marzo 1925, n. 341, contributo straordinario per il mantenimento dell'Università delle arti decorative in Monza.

1º maggio 1925, n. 736, disposizioni per l'assunzione del personale direttivo ed insegnante delle Scuole elementari e per trasferimenti degli insegnanti.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

28 dicembre 1924, n. 2335, proroga dei poteri del Regio commissario del Consorzio autonomo per il porto di Genova.

8 gennaio 1925, n. 131, autorizzazione al ministro dei lavori pubblici a provvedere alla cilindratura della strada-bivio Campo-felice-bivio Donnalegge, facente parte del circuito automobilistico delle Madonie in provincia di Palermo.

20 gennaio 1925, n. 343, norme per l'esecuzione delle decisioni della Commissione di vigilanza sulle cooperative e facilitazioni tributarie per le nuove costruzioni.

19 febbraio 1925, n. 329. Provvedimenti a favore della città di Lecce per assicurare

lo smaltimento delle acque nel sottosuolo di quell'abitato.

23 febbraio 1925, n. 384, autorizzazione della spesa per la costruzione di un ponte sul Tevere a Roma.

9 aprile 1925, n. 414, supplemento di indennità caroviveri al personale addetto ai servizi pubblici di trasporti in concessione.

9 aprile 1925, n. 415, ricostituzione del Consiglio d'Amministrazione dell'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE.

23 ottobre 1924, n. 2365, concessione di un premio per una volta tanto di lire 1,112.20 ai decorati della «Stella al merito del lavoro».

11 dicembre 1924, n. 2088, provvedimenti per agevolare il credito a favore di enti di consumo.

4 gennaio 1925, n. 69, modificazioni ed aggiunte al Regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 257, convertito nella legge 12 luglio 1923, n. 1511, concernente la costituzione del Parco Nazionale dell'Abruzzo.

8 gennaio 1925, n. 70, riconoscimento giuridico degli enti autonomi di consumo.

11 gennaio 1925, n. 31, proroga per la città di Roma delle disposizioni sul prezzo dell'energia elettrica.

15 febbraio 1925, n. 344, ordinamento della istruzione superiore agraria e di medicina veterinaria.

22 febbraio 1925, n. 388, proroga del termine per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca.

5 aprile 1925, n. 438, provvedimenti per la concessione di mutui per la costruzione di fabbricati rurali.

5 aprile 1925, n. 439, proroga del termine di cui al 1° comma dell'articolo 46 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente provvedimenti per la assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia.

5 aprile 1925, n. 490, autorizzazione alle Camere di commercio e industria di Bolzano, Rovereto, Gorizia, Trieste e Zara ad applicare la tassa consegna merci per l'anno 1925.

19 aprile 1925, n. 554, concorsi per il personale di ruolo delle Regie scuole industriali e commerciali limitati ai soli ex-combattenti.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

Poste.

11 maggio 1924, n. 952, trattamento da farsi nei casi di infortunio al personale dipendente dall'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica.

23 maggio 1924, n. 1127, modificazioni ed aggiunte ai Regi decreti 16 ottobre 1923, n. 2428 e 20 dicembre 1923, n. 303, relativi all'ordinamento delle ricevitorie postali, telegrafiche e telefoniche e del relativo personale.

25 settembre 1924, n. 2356, approvazione dell'atto aggiuntivo alla Convenzione 29 agosto 1923 stipulata tra il Regio Governo e la Società Italiana per i servizi radioelettrici «Italo Radio».

25 settembre 1924, n. 2378, approvazione della Convenzione aggiuntiva a quella 10 giugno 1916, approvata con decreto-legge luogotenenziale 28 dicembre 1916, n. 1838, stipulata col senatore Guglielmo Marconi per il servizio radiotelegrafico e radiotelefonico pubblico e militare delle stazioni radioelettriche italiane e coloniali.

23 ottobre 1924, n. 1785, proroga al 30 giugno 1925 dei termini per la trasformazione degli uffici postali, telegrafici e telefonici delle nuove provincie in base al Regio decreto 27 agosto 1923, n. 1995.

23 ottobre 1924, n. 2028, sistemazione del personale non di ruolo in servizio nell'Amministrazione postale telegrafica.

28 dicembre 1924, n. 2293, modificazioni ai Regi decreti n. 2225 del 27 settembre 1923 e n. 1127 del 23 maggio 1924, concernenti le cauzioni dei ricevitori postali, telegrafici e telefonici.

28 dicembre 1924, n. 2294, proroga al 30 giugno 1925 dell'applicazione del Regio decreto 13 dicembre 1923, n. 2899, relativo al nuovo ordinamento delle Direzioni compartimentali dei servizi postali ed elettrici.

28 dicembre 1924, n. 2295, modifica dell'articolo 35 del Regio decreto-legge 23 maggio 1924, n. 1127, riguardante l'ordinamento delle ricevitorie postali, telegrafiche, telefoniche e del relativo personale.

4 gennaio 1925, n. 4, che stabilisce la misura della tassa fissa di registro per la Società che assumerà la concessione per l'impianto e l'esercizio del servizio di radioaudizione circolare.

19 febbraio 1925, n. 196, modificazioni alle vigenti tariffe postali e telegrafiche.

19 febbraio 1925, n. 296, concessione di premi ai ricevitori postali per l'incremento del credito delle Casse postali di risparmio.

5 marzo 1925, n. 325, istituzione e concessione degli uffici secondari postali, telegrafici e telefonici.

31 marzo 1925, n. 361, miglioramenti economici ai ricevitori ed agli agenti rurali delle poste.

5 aprile 1925, n. 431, modificazioni ed aggiunte ai Regi decreti-legge 25 settembre 1924, n. 1460 e 4 maggio 1924, n. 837, riguardanti la cessione dei telefoni all'industria privata.

23 aprile 1925, n. 520, nuovo ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica.

1^o maggio 1925, n. 739, ripristino delle indennità di stazione e di porto per il personale dell'Amministrazione postale e telegrafica.

7 maggio 1925, n. 584, abrogazione delle disposizioni sulla pubblicità commerciale, industriale e professionale sulle cose di pertinenza dell'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica.

Ferrovie.

28 dicembre 1924, n. 2263, proroga, fino a quando non sarà emanato il nuovo regolamento relativo al personale ferroviario, delle disposizioni di cui al Regio decreto 28 gennaio 1923, n. 143, recante provvedimenti per la dispensa dal servizio del personale delle ferrovie dello Stato.

8 gennaio 1925, n. 34, modificazioni all'articolo 82 della legge 7 luglio 1907, n. 429, circa il servizio sanitario nelle ferrovie dello Stato.

8 gennaio 1925, n. 170, trattamento degli agenti delle ferrovie dello Stato ai quali risulta applicabile il regolamento della previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto.

1 febbraio 1925, n. 171, assegnazione di un fondo straordinario all'Amministrazione ferroviaria dello Stato per costruzione di materiale ferroviario.

19 febbraio 1925, n. 267, autorizzazione all'Amministrazione ferroviaria ad assumere impegni per 260 milioni di lire per il completamento degli impianti ferroviari della città di Milano.

5 marzo 1925, n. 342, istituzione e gestione del servizio rifornimento viveri a pagamento

al personale dipendente dal Ministero delle comunicazioni.

7 aprile 1925, n. 405, approvazione del regolamento del personale ferroviario, con le relative tabelle, delle disposizioni sulle competenze accessorie, nonché delle piante del personale degli uffici.

16 aprile 1925, n. 560, disposizioni per alcune categorie di agenti delle ferrovie dello Stato iscritti al fondo pensioni e trovantisi in condizioni speciali.

Marina mercantile.

15 aprile 1915, n. 536, che autorizza a corrispondere alle Società di navigazione sovvenzionate l'intera sovvenzione anche per linee sospese o comunque modificate durante la guerra.

1 febbraio 1923, n. 211, provvedimenti a favore delle costruzioni navali.

10 agosto 1923, n. 1882, provvedimenti a favore delle costruzioni navali.

15 ottobre 1923, n. 2476, riordinamento del lavoro portuale.

21 ottobre 1923, n. 2468, provvedimenti a favore delle costruzioni navali.

25 settembre 1924, n. 1604, modificazioni all'articolo 2 del Regio decreto 10 aprile 1924, n. 532, sulla ricostituzione del Consiglio superiore della marina mercantile.

25 settembre 1924, n. 1879, concernente l'assimilazione del personale dei magazzini generali di Trieste.

30 ottobre 1924, n. 1946, devoluzione a beneficio della Casa degli orfani della gente di mare in Santa Margherita Ligure del ricavato dalla vendita delle merci abbandonate nel porto di Genova durante la guerra.

30 ottobre 1924, n. 2082, che modifica il ruolo organico del corpo delle Capitanerie di porto.

30 ottobre 1924, n. 2231, ordinamento definitivo dei servizi commerciali marittimi.

28 dicembre 1924, n. 2284, modificazioni alla legge 23 luglio 1896, n. 318, circa le tasse di ancoraggio.

28 dicembre 1924, n. 2285, modificazioni alla legge istitutiva del Consorzio al porto di Genova.

1^o febbraio 1925, n. 232, concernente gli uffici del lavoro portuale.

19 aprile 1925, n. 668, introduzione in franchigia dei macchinari destinati a navi di tipo speciale.

TABELLA B.

MINISTERO DELLE FINANZE.

ELENCO dei Regi decreti-legge concernenti i prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste che si presentano al Parlamento per la convalida.

Esercizio finanziario 1923-24.

31 maggio 1924, n. 989, che autorizza una 63ª prelevazione dal Fondo di riserva per le spese impreviste.

31 maggio 1924, n. 990, che autorizza una 64ª prelevazione dal Fondo di riserva per le spese impreviste.

26 giugno 1924, n. 1037, che autorizza una 65ª prelevazione dal Fondo di riserva per le spese impreviste.

26 giugno 1924, n. 1038, che autorizza una 66ª prelevazione dal Fondo di riserva per le spese impreviste.

26 giugno 1924, n. 1064, che autorizza una 67ª prelevazione dal Fondo di riserva per le spese impreviste.

26 giugno 1924, n. 1065, che autorizza una 68ª prelevazione dal Fondo di riserva per le spese impreviste.

Esercizio finanziario 1924-25.

2 aprile 1925, n. 498, che autorizza una 39ª prelevazione dal Fondo di riserva per le spese impreviste.

5 aprile 1925, n. 481, che autorizza una 40ª prelevazione dal Fondo di riserva per le spese impreviste.

BROCCARDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BROCCARDI. Onorevoli colleghi, quando il disegno di legge fu presentato dinanzi agli Uffici, io avevo fatto istanza che fosse stralciato da questo gruppo di Regi decreti quello del 28 dicembre 1924, n. 2285, riguardante modificazioni alla legge istitutiva del Consorzio autonomo del porto di Genova e il diligente relatore me ne ha dato atto nella sua relazione.

La ragione per la quale ho voluto chiedere che fosse stralciato questo disegno di legge, gli è che esso ha dato luogo a dissensi e reclami da parte di enti consorziati. Anche recentemente 13 provincie facenti parte del Consorzio del porto di Genova si sono riunite a Milano e hanno formulato i loro desideri in un ordine del giorno; la

provincia e la città di Genova formularono al riguardo ordini del giorno e memoriali. Ora senza far miei tutti gli appunti mossi alle modifiche introdotte nella legge istitutiva del Consorzio del porto di Genova, col Regio decreto 28 dicembre 1924, ritengo che questo decreto meriti un diligente esame, specialmente in ciò che ha tratto al contributo degli enti interessati, al contributo di centesimi 20 pagato dallo Stato al Consorzio per ogni tonnellata di merce caricata o scaricata nel Porto sul quale più volte intrattenni la Camera per chiedere l'aggiornamento di tale contributo al valore della moneta, e soprattutto per ciò che ha tratto all'articolo 32, al quale è stato aggiunto il seguente comma: « Il porto di Genova, negli appositi limiti fissati dal regolamento come territorio di competenza del consorzio, è fuori da ogni ingerenza anche agli effetti finanziari dei relativi comuni »; comma che lascia molto perplessi perchè viene a stabilire una specie di extra territorialità, che potrebbe lasciar pensare un punto franco di fronte agli oneri fiscali comunali, che farebbe rivivere un diritto di asilo per coloro che vogliono sfuggire alla tassa esercizio e rivendita, ecc., il che non era certamente nella mente dell'estensore del decreto. Il concetto era diverso: si volevano sottrarre tutte le opere di ampliamento del porto di Genova al dazio consumo.

Ma la parola scritta è andata al di là del pensiero. Ecco perchè insisto perchè sia fatto lo stralcio di questo decreto dal gruppo dei 232 decreti-legge che dobbiamo approvare, perchè possa essere ampiamente discusso e si possa tener conto dei reclami fondati avanzati dai comuni e dalle provincie.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

FORNI ROBERTO, *relatore*. La Commissione ha parlato col ministro, che non è contrario a che sia stralciato il decreto. E debbo anch'io fare una osservazione: per un errore di stampa è stato incluso nell'elenco dei decreti, a pagina 12, il decreto n. 31 dell'11 gennaio 1925, emanato dal ministro dell'economia nazionale, decreto che è anche riportato in un successivo blocco di decreti che dovranno essere esaminati dalla Camera. Propongo quindi che venga stralciato da questo disegno di legge anche tale decreto, e che precisamente nell'articolo unico, dopo le parole: « indicati nella tabella A annessa alla presente legge », si aggiunga: « eccettuati il decreto n. 31 dell'11 gennaio 1925 e il decreto n. 2285 del 28 dicembre 1924 ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle comunicazioni.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Acconsento allo stralcio, ma debbo subito informare l'onorevole Broccardi perchè, non si creino delle aspirazioni infondate, che i ritocchi al decreto del 28 dicembre 1924, n. 2285, non possono essere che piccolissimi ed in ogni caso non debbono arrecare alcun aggravio all'Erario.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'economia nazionale.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Acconsento, allo stralcio del decreto n. 31 dell'11 gennaio 1925, perchè, come ha detto l'onorevole relatore, è già compreso nel blocco che verrà successivamente approvato dalla Camera.

PRESIDENTE. L'articolo unico del disegno di legge resta, dunque, così formulato:

« Sono convertiti in legge i Regi decreti-legge, emanati fino al 17 maggio 1925, indicati nella tabella A, annessa alla presente legge, salvi gli effetti dei provvedimenti di modifica o di revoca adottati in virtù di delegazione di poteri legislativi, eccettuati i Regi decreti 28 dicembre 1924, n. 2285, per modificazioni alla legge istitutiva del Consorzio del porto di Genova, e 11 gennaio 1925, n. 31, che proroga per la città di Roma le disposizioni sul prezzo dell'energia elettrica.

« Sono altresì convalidati i Regi decreti, emanati fino al 10 maggio 1925, indicati nella tabella B annessa alla presente legge, per prelevamenti di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conferimento a titolo d'onore della laurea o del diploma al nome degli studenti caduti, dopo la guerra, per la redenzione della Patria e per la difesa della Vittoria.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conferimento a titolo d'onore della laurea o del diploma al nome degli studenti caduti, dopo la guerra, per la redenzione della Patria e per la difesa della Vittoria.

Se ne dia lettura.

GRECO, *segretario, legge*. (V. Stampato n. 625-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

« I rettori dell'Università e i direttori degli Istituti superiori e medi, sono autorizzati a conferire, a titolo d'onore, la laurea o il diploma agli studenti che, dopo la guerra, sono caduti per la redenzione della Patria e per la difesa della Vittoria. Tale conferimento è dovuto anche a quegli studenti che all'atto del loro sacrificio non avevano ancora interamente compiuto il corso degli studi per il conseguimento della laurea o del diploma medesimo.

« Il modulo relativo sarà fornito alle Università e agli Istituti superiori e medi dal Ministero dell'istruzione pubblica.

« Per il conferimento della laurea o del diploma non è dovuta alcuna tassa ».

(È approvato).

Art. 2.

« La stessa disposizione è estesa anche agli studenti militari caduti in guerra ».

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Costituzione della Casa militare di S. A. R. il Principe ereditario Umberto, Nicola, Tommaso, Giovanni Maria di Savoia, Principe di Piemonte.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Costituzione della Casa militare di S. A. R. il Principe ereditario Umberto, Nicola, Tommaso, Giovanni Maria di Savoia, Principe di Piemonte.

Se ne dia lettura.

GRECO, *segretario, legge*. (V. Stampato n. 669-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico di cui do lettura:

« A decorrere dal 15 settembre 1925 è costituita per S. A. R. il Principe ereditario Umberto, Nicola, Tommaso, Giovanni Maria

di Savoia, Principe di Piemonte, una Casa Militare composta:

a) di un Primo Aiutante di Campo (Ufficiale generale);

b) di quattro ufficiali d'ordinanza (capitani o maggiori, o di grado corrispondente: due del Regio Esercito, uno della Regia Marina ed uno della Regia Aeronautica).

« Il Primo Aiutante di Campo e i quattro ufficiali d'ordinanza addetti alla Casa Militare di S. A. R. il Principe di Piemonte sono collocati fuori quadro nei rispettivi ruoli organici ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 25 luglio 1924, n. 1435, concernente modificazioni nella composizione del Consiglio di amministrazione del Ministero delle Colonie (Approvato dal Senato) (466):

Presenti	277
Votanti	271
Astenuti	6
Maggioranza	136
Voti favorevoli	269
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1850, concernente il ripristino del Regio Istituto superiore di medicina veterinaria di Parma (485):

Presenti	277
Votanti	271
Astenuti	6
Maggioranza	136
Voti favorevoli	268
Voti contrari	3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 gennaio 1925, n. 123, concernente l'ordinamento della Commissione suprema di difesa (473):

Presenti	277
Votanti	271
Astenuti	6
Maggioranza	136
Voti favorevoli	269
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1925, n. 1228, contenente modificazioni alla pianta organica della magistratura (590):

Presenti	277
Votanti	271
Astenuti	6
Maggioranza	136
Voti favorevoli	267
Voti contrari	4

(La Camera approva).

Conversione in legge dei Regi decreti-legge 4 luglio 1925, n. 1089, e 26 luglio 1925, n. 1246, concernenti lo scioglimento e la ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (611):

Presenti	277
Votanti	271
Astenuti	6
Maggioranza	136
Voti favorevoli	267
Voti contrari	4

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1342, relativo alla dichiarazione di solennità civile del giorno 12 ottobre, anniversario della scoperta dell'America (612):

Presenti	277
Votanti	271
Astenuti	6
Maggioranza	136
Voti favorevoli	267
Voti contrari	4

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2279, concernente il trattamento di quiescenza del personale dipendente dai Monti di pietà, classificati in prima categoria (Approvato dal Senato) (629):

Presenti	277
Votanti	271
Astenuti	6
Maggioranza	136
Voti favorevoli	267
Voti contrari	4

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1280, riguardante l'istituzione della tassa consegna merci per

l'anno 1925 a favore della Camera di commercio e industria di Fiume (646):

Presenti	277
Votanti	271
Astenuti	6
Maggioranza	136
Voti favorevoli	267
Voti contrari	4

(La Camera approva).

Disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro (624):

Presenti	277
Votanti	271
Astenuti	6
Maggioranza	136
Voti favorevoli	262
Voti contrari	9

(La Camera approva).

Istituzione dei Consigli provinciali dell'economia (626):

Presenti	277
Votanti	271
Astenuti	6
Maggioranza	136
Voti favorevoli	264
Voti contrari	7

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Adinolfi — Albicini — Aldi-Mai — Alfieri — Alice — Amicucci — Anile — Antonelli — Arnoni — Arpinati — Arrivabene Giberto.

Bagnasco — Baiocchi — Baistrocchi — Balbo — Banelli — Baragiola — Barbaro — Barbiellini-Amidei — Barbieri — Barduzzi — Barnaba — Bartolomei — Bassi — Belluzzo — Bennati — Benni — Bertacchi — Bertone — Bette — Biagi — Biancardi — Bianchi Fausto — Bianchi Michele — Bianchi Vincenzo — Bifani — Bigliardi — Bilucaglia — Bisi — Blanc — Bodrero — Bolzon — Bonaiuto — Boncompagni-Ludovisi — Bono — Borriello — Bottai — Braschi Giovanni — Brescia Edoardo — Bresciani Bruno — Broccardi — Buronzo — Buttafochi.

Caccianiga — Calore — Canelli — Canovai — Capanni — Caprice — Caprino — Cariolato — Carnazza Gabriello — Cartoni — Carusi — Catalani — Cavalieri — Cavazzoni — Cesesia di Vegliasco — Ceserani — Chiarelli — Chiarini — Chiostrini — Cian Vittorio — Ciano Co-

stanzo — Ciardi — Ciarlantini — Colucci — Crisafulli-Mondio — Cristini — Crollanza — Cucco — Cucini.

D'Alessio Francesco — D'Ambrosio — D'Ayala — De Capitani d'Arzago — De Grecis — Del Croix — De Marsico — De Martino — De' Stefani — Di Fausto — Di Mirafiori-Guerrieri — Donegani — Dudan.

Fabbrici — Fani — Farina — Farinacci — Fazio — Federzoni — Felicioni — Fera — Ferretti — Finzi — Fontana — Forni Cesare — Forni Roberto — Foschini — Fracapane — Franco — Frignani.

Gabbi — Galeazzi — Gallo Marcello — Gargitano — Gargioli — Gemelli — Genovesi — Gentile — Geremicca — Gianferrari — Gianturco — Giolitti — Giuriati — Gnocchi — Gorini Alessandro — Grassi-Voces — Gray Ezio — Greco Paolo — Guàccero — Guglielmi.

Igliori — Imberti — Insabato.

Joele — Jung.

La Bella — Lanfranconi — Lantini — Lanza di Scalea — Larussa — Leicht — Leonardi — Leone Leone — Leoni Antonio — Lessona — Limongelli — Lipani — Lissia — Lo Monte — Loreto — Lunelli — Lupi.

Maccotta — Maffei — Maggi — Magrini — Majcrana — Maresi — Mandragora — Manfredi — Maraviglia — Marchi Corrado — Marescalchi — Mariotti — Marquet — Martelli — Martire — Marzotto — Mattei-Gentili — Mazzolini — Mazzucco — Mecco — Meriano — Mesolella — Messedaglia — Miari — Milani Giovanni — Miliani G. Battista — Mongiò — Moretti — Mrach — Mussolini — Muzzarini.

Nunziante.

Olivetti — Olivi — Olmo — Orano — Orefici — Orsolini Cencelli — Oviglio.

Pace — Padulli — Pala — Palmisano — Panunzio — Paratore — Pascale — Pavoncelli — Peglion — Pellanda — Pellizzari — Pennavaria — Pennisi di Santa Margherita — Perna — Piccinato — Pierazzi — Pirrone — Pisenti — Poggi — Polverelli — Postiglione — Preda. Quilico.

Rachelì — Raggio — Ranieri — Ravazzolo — Re David — Renda — Restivo — Riccardi — Ricchioni — Ricci Renato — Riccio Vincenzo — Riolo Salvatore — Romanini — Romano Michele — Rossi-Passavanti — Rossini — Rossini — Rotigliano — Rubilli — Rubino — Russo Gioacchino — Russo Luigi.

Salandra — Salerno — Salvi — Sansanelli — Sansone — Sarrocchi — Savelli — Savini — Schirone — Severini — Sipari — Soleri — Solmi — Spezzotti — Spinelli Domenico — Spinelli Enrico — Suardo — Suvich.

Termini — Teruzzi — Tòfani — Torre Andrea — Torrusio — Tosi — Tosti di Valminuta — Trigona — Tullio — Tumedei — Turati Augusto.

Vacchelli — Valery — Vassallo — Ventrella Almerigo — Ventrella Tommaso — Viale — Visocchi.

Zaccaria — Zancani — Zimolo — Zugni.

Sono in congedo:

Abisso.

Barattolo — Belloni Ernesto.

Ceci.

Gasparotto — Giovannini.

Macarini Carmignani — Madia — Mazzini

— Muscatello.

Pili — Putzolu.

Sono ammalati:

Belloni Amedeo — Bonardi.

Cerri.

Josa.

Marani — Mazza de' Piccioli — Morelli Giuseppe.

Petrillo.

Rossi Pelagio.

Sardi.

Vicini.

Wilfan.

Assenti per ufficio pubblico:

Codacci-Pisanelli.

De Simone — Di Giorgio — Di Marzo.

Giarratana.

Marchi Giovanni — Moreno.

Serpieri.

Tròilo.

Vaccari — Verdi — Volpe Gioacchino.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni presentate oggi.

MIARI, segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'economia nazionale, per conoscere se non ritenga incompatibile la nomina dei veterinari provinciali a presidenti di Commissioni ippiche provinciali, delle quali fanno anche parte di diritto veterinari direttori di stazioni di monta, il cui giudizio può essere turbato dalla presenza del superiore, e se inoltre non creda

opportuno far ricadere la nomina sudetta unicamente su allevatori scelti con rigorosi criteri di capacità e probità.

« Josa ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere, se non ritenga sia conveniente giungere alle riforme della circolazione cartacea, statale e bancaria, che presenta attualmente gravissimi e capitali difetti dipendenti:

1°) dalla grande imperfezione dei biglietti, molti dei quali sono aborti estetici e tecnici che incoraggiano la falsificazione;

2°) dai troppo numerosi tipi in circolazione, tutti differenti per dimensione, qualità di carta, colore e disegni.

« Quanto sopra è esposto per invocare dal Governo nazionale l'unificazione della circolazione per tutte le banche con l'emissione di una sola serie di biglietti, fabbricati coi più recenti perfezionamenti della tecnica della carta e opportunamente graduati secondo il valore, sui quali, come segno di affermazione del regime, dovrebbe essere impresso il segno del fascismo: il fascio littorio.

« Ranieri ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte nell'ordine del giorno e svolte al loro turno.

Sull'ordine del giorno.

BARBIELLINI-AMIDEI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBIELLINI-AMIDEI. Poichè sono stati eccettuati dall'approvazione complessiva richiesta col disegno di legge n. 665 i decreti che sono oggetto del disegno di legge n. 475, sarebbe opportuno fare lo stesso per quelli che sono oggetto del disegno di legge n. 477.

BELLONI ERNESTO. Se il 475 venisse approvato integralmente e venissero accolte le proposte della Commissione, decadrebbe implicitamente il 477.

PRESIDENTE. Sarebbe stato più opportuno presentare prima queste osservazioni. In ogni modo, siccome si tratta di errori materiali, che possono costituire duplicato, si potrà tenere conto di queste osservazioni nel coordinamento.

MARIOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI. È stata sospesa la discussione del disegno di legge per un assegno vitalizio alla vedova Ulpiani, perchè era assente dall'Italia il ministro delle finanze. Ora che l'onorevole ministro è tornato, chiedo se non sia possibile che il disegno di legge sia nuovamente iscritto nell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Solleciterò l'onorevole ministro a inviare il suo parere definitivo su questa proposta di legge.

La seduta è tolta alle 17.25.

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì.

Alle ore 15.

1. Interrogazioni.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

2. Esecuzione dell'Accordo stipulato a Washington il 14 novembre 1925 fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America per il consolidamento del debito dell'Italia verso gli Stati Uniti al 15 giugno 1925. (673)

3. Approvazione della Convenzione e del Protocollo stipulati in Roma il 26 aprile 1924 fra l'Italia e lo Stato Serbo-Croato-Sloveno per liquidare l'imposte e per evitare le doppie imposizioni relativamente al periodo dal 3 novembre 1918 al 31 dicembre 1922, giusta l'articolo 43 degli accordi generali per l'esecuzione delle stipulazioni di Rapallo. (519)

4. Approvazione della Convenzione stipulata in Roma il 6 aprile 1922 fra l'Italia, l'Austria, la Polonia, il Regno Serbo-Croato-Sloveno, la Rumenia e l'Ungheria, allo scopo di evitare la doppia imposizione. (522)

5. Conversione in legge del Regio decreto 15 ottobre 1925, col quale è data esecuzione alle seguenti due convenzioni, stipulate in Roma il 23 febbraio 1924 fra il Regno d'Italia e lo Stato d'Albania: 1°) Convenzione di Stabilimento e relativo protocollo finale; 2°) Convenzione consolare. (676)

Il Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia

AVV. CARLO FINZI.

Roma, 1925 — Tip. della Camera dei Deputati.

